

# Contratto e impresa

Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale

RIVISTA FONDATA DA FRANCESCO GALGANO

- La giurisprudenza della Corte UE:  
tecniche interpretative
- Contratti  
Dolo nell'inadempimento  
La nullità dei contratti del consumatore  
Locazioni abitative e violazione di norme tributarie  
Contratti quasi irrisolvibili e clausola *exclusive remedy*
- Responsabilità civile  
La responsabilità civile della p.a.  
Gli illeciti del curatore fallimentare e del commissario liquidatore
- Impresa  
Il futuro dei "farmaci orfani" nel diritto della concorrenza  
I ritardi di pagamento nei contratti di finanziamento  
PMI e fonti alternative di finanziamento
- Società  
S.p.a. con termine remoto e recesso *ad nutum*  
Le società *benefit* nell'innovazione legislativa

 [edicolaprofessionale.com/CI](http://edicolaprofessionale.com/CI)

LIVIA VENTURA

### ***Benefit corporation* e circolazione di modelli: le «società *benefit*», un trapianto necessario?**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Lo sviluppo della *social enterprise*: osservazioni preliminari. – 3. (*segue*) *Social enterprise* e mercato. – 4. (*segue*) *Social enterprise* e forme organizzative dell'impresa. – 5. I nuovi modelli ibridi statunitensi. – 6. Le *benefit corporation* tra legge modello e legislazioni statali. – 7. (*segue*) Il modello alternativo del *Delaware*. – 8. «*B Corp*» e *benefit corporation*: tra certificazione e modello giuridico. – 9. Le *benefit corporation* nella prospettiva dell'ordinamento italiano. – 10. Osservazioni conclusive.

1. – Le *benefit corporation*, società di origine statunitense il cui scopo, oltre alla produzione di utili, è quello di ridurre le esternalità negative o generare esternalità positive per l'ambiente e la comunità in cui operano, sono state introdotte in Italia (c.d. «società *benefit*») con l'approvazione della legge di Stabilità 2016 <sup>(1)</sup> all'interno della quale è confluito <sup>(2)</sup> il disegno di legge recante «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune» <sup>(3)</sup>.

Oggetto d'indagine del presente scritto è proprio l'individuazione dei tratti salienti delle *società benefit* ed il confronto con il modello societario di riferimento, le *benefit corporation*, allo scopo di stabilire se, ed in che misura, si è trattato di un «trapianto» giuridico e le prospettive di sviluppo dell'istituto in un contesto diverso come quello italiano.

Al fine di comprendere appieno la novità legislativa è opportuno inserire il paradigma delle *benefit corporation* all'interno di un nuovo contesto economico nel quale, a seguito della crisi finanziaria globale, le consuete linee di confine tra enti con e senza scopo di lucro tendono a sbiadire. Da un lato, si ampliano le possibilità per le organizzazioni *non profit* di utilizzare modelli di business economicamente sostenibili per far fronte alla diminuzione delle donazioni <sup>(4)</sup>. Dall'altro, si guarda con favore

---

<sup>(1)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. 30.12.2015).

<sup>(2)</sup> Cfr. commi 376-384, l. 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>(3)</sup> A.S. n. 1882, XVII legislatura, 2015.

<sup>(4)</sup> Sul tema KELLEY, *Rediscovering Vulgar Charity: A Historical Analysis of America's Tangled Nonprofit Law*, in *Fordham L. Rev.*, 2005, 73, p. 2459-66; CUMMINGS, *Benefit*

al potenziale contributo positivo che le società lucrative possono avere sulle problematiche sociali e ambientali <sup>(5)</sup>.

Imprenditori, investitori, consumatori e governi hanno ormai iniziato a riconoscere il valore di schemi diversi da quelli focalizzati esclusivamente sulla remunerazione dell'azionista, accogliendo i nuovi modelli di «*social enterprise*», il cui sviluppo ha avuto una notevole accelerazione, in particolare dagli anni ottanta in avanti.

2. – Prima di proseguire è però necessario fornire alcune precisazioni utili a delimitare il perimetro all'interno del quale inquadrare il fenomeno della *social enterprise*.

In primo luogo, dal dibattito sulla *social enterprise* deve essere tenuta distinta la *corporate social responsibility* (CSR). Quest'ultima, implementata – generalmente – su base volontaria, attribuisce alle società il «dovere morale» di considerare anche la tutela dell'ambiente e gli interessi degli *stakeholder*, tuttavia, tale dovere resta incidentale rispetto allo scopo di lucro. Nelle *social enterprise*, invece, l'attenzione alla tutela dell'ambiente e agli *stakeholder* è un obiettivo primario, che si integra perfettamente con lo scopo di lucro dell'impresa <sup>(6)</sup>.

---

*Corporations: How To Enforce A Mandate To Promote The Public Interest*, in *Colum. L. Rev.*, 2012, 122, p. 584-586.

<sup>(5)</sup> Cfr. CHATTERJI, RICHMAN, *Understanding the "Corporate" in Corporate Social Responsibility*, in *Harv. L. & Pol'y Rev.*, 2008, 2, p. 33 ss.; TAYLOR, *Carpe Crisis: Capitalizing on the Breakdown of Capitalism to Consider the Creation of Social Businesses*, in *N.Y.L. Sch. L. Rev.*, 2009, 54, p. 744 ss.; SABETI, *The For-Benefit Enterprise*, in *Harv. Bus. Rev.*, 2011, Nov., consultabile su <http://hbr.org/2011/11/the-for-benefit-enterprise/ar/1/>. Sul tema delle privatizzazioni e sull'incremento degli enti *for profit* per servizi al pubblico v. FAIRFAX, *Doing Well While Doing Good: Reassessing the Scope of Directors' Fiduciary Obligations in For-Profit Corporations with Non-Shareholder Beneficiaries*, in *Wash. & Lee L. Rev.*, 2002, 59, p. 410 ss.; FAIRFAX, *Achieving the Double Bottom Line: A Framework for Corporations Seeking to Deliver Profits and Public Services*, in *Stan. J.L. Bus. & Fin.*, 2003, 9, p. 199 ss. Il ruolo fondamentale delle società lucrative nella promozione di un'economia sana e sostenibile è stato evidenziato con l'istituzione del *Global Compact*, lanciato nel 2000 dalle Nazioni Unite per promuovere l'adozione di politiche sostenibili da parte delle imprese (cfr. NOLAN, *The United Nations' Compact with Business: Hindering or Helping the Protection of Human Rights?*, in *U. Queensland. L.J.*, 2005, 24, p. 445 ss.) e dal *World Summit on Sustainable Development* nel 2002, il cui obiettivo era quello di incoraggiare i governi, le imprese e le società senza scopo di lucro a lavorare insieme per la riduzione della povertà globale (v. SIEGEL, *Organizing for social partnership: Higher education in cross-sector collaboration*, New York, 2010, p. 47 ss.).

<sup>(6)</sup> Sul tema, tra gli altri, KATZ, A. PAGE, *The Role of Social Enterprise*, in *Vt. L. Rev.*, 2010, 35, p. 86-87; CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 581-582; YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?* in *Ala. L. Rev.*, 2015, 66, p. 773-774. Sul valore non imperativo della CSR cfr. PERNAZZA, *Legalità e Corporate Social Responsibility nelle imprese transnazionali*, in

In secondo luogo, è d'obbligo chiarire che l'accezione di *social enterprise* qui utilizzata non coincide esattamente con l'idea di "impresa sociale" propria del nostro ordinamento. Più in generale, è possibile rilevare come le definizioni di *social enterprise* siano numerose e soprattutto diversamente caratterizzate in Europa e negli Stati Uniti (7). Nei paesi europei l'"impresa sociale" viene considerata come un'alternativa alle tradizionali organizzazioni senza scopo di lucro (8), negli Stati Uniti rappresenta invece una categoria più ampia che ricomprende tutte quelle organizzazioni private, comprese le società lucrative, che svolgono attività commerciale – con metodo economico – al fine di perseguire obiettivi sociali ed ambientali, oltre che economici (9).

Si può parlare, in questo caso, di società a duplice finalità: scopo di lucro e di "beneficio comune". Società che operano sullo schema c.d.

---

*Impresa e diritti fondamentali nella prospettiva transnazionale*, a cura di Deli, Mauro, Perazza e Traisci, Napoli, 2012, p. 147 ss.

(7) PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks? Applying Traditional Corporate Law Principles to Social Enterprise Legislation*, in *Transactions, Tenn. J. Bus. L.*, 2012, 13, p. 228 ss.; MURRAY, *Social Enterprise Innovation: Delaware's Public Benefit Corporation Law*, in *Harv. Bus. L. Rev.*, 2014, 4, p. 347-348. Sul tema anche FISHMAN, *Wrong Way Corrigan and Recent Developments in the Nonprofit Landscape: A Need for New Legal Approaches*, in *Fordham L. Rev.*, 2007, 76, p. 600.

(8) ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, in *Wm. & Mary Bus. L. Rev.*, 2013, 4, p. 646-647. Per una panoramica europea si veda DEFOURNAY, NYSSSENS, *Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments*, in *Soc. Enterprise J.*, 2008, 4, p. 202 ss. Per quanto riguarda l'Italia, si pensi alle disposizioni sull'impresa sociale adottate con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, attraverso le quali si introduce «l'impresa sociale» come forma di impresa per tutte quelle organizzazioni private che, attraverso qualsiasi tipo societario previsto dal codice civile (dunque anche le società lucrative), esercitano senza scopo di lucro, in via stabile e principale, un'attività di impresa volta alla produzione e allo scambio di beni o servizi di utilità sociale, rientranti in alcuni settori tassativamente elencati dalla legge (art. 2, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155) tra cui: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione, formazione, tutela dell'ambiente, turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, ricerca, erogazione i servizi culturali, e attività per l'inserimento lavorativo dei disabili. O, ancora, si pensi alla definizione elaborata nel 2002 dall'ex *Department of Trade and Industry* che ha definito le *social enterprise* come «*a business with primarily social objectives whose surpluses are principally reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being driven by the need to maximize profit for shareholders and owners*» (cfr. Dep't of Trade & Indus., *Social Enterprise: A strategy for Success*, 2002, p. 7).

(9) In dottrina v. KATZ, PAGE, *The Role of Social Enterprise*, cit., p. 59, 61-62; CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 578-379; PLERHOPLES, *Can an Old Dog Learn New Tricks?*, cit., p. 230-231; YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, cit., p. 772. Il legislatore statunitense non ha ancora elaborato una definizione di *social enterprise*, ma è stata presentata alla *House of Representatives* una proposta di legge diretta a regolare il fenomeno, il *Social Enterprise Ecosystem and Economic Development Commission Act of 2013*, consultabile su <https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr2043>.

“triple bottom line” (anche detto 3P, con riferimento a *people, planet, profit*), che prende in considerazione il risultato sociale, ambientale ed economico dell’impresa <sup>(10)</sup>.

3. – Le imprese sociali, nell’accezione ampia d’oltreoceano qui richiamata, sono oggi riconosciute come il nuovo “quarto settore” dell’economia <sup>(11)</sup>, accanto al settore pubblico, alle società lucrative <sup>(12)</sup> e alle organizzazioni *non-profit*, ed hanno incrementato notevolmente la loro presenza sul mercato, in particolare quello statunitense.

Sono diversi gli esempi di grandi società che, con successo, hanno deciso di adottare tali modelli di impresa sociale, tra queste imprese attive nel settore della moda <sup>(13)</sup>, dei generi alimentari <sup>(14)</sup>, dell’innovazione

---

<sup>(10)</sup> ELKINGTON, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford, 1997. Sul tema anche FISK, *People Planet Profit: How To Embrace Sustainability For Innovation And Business Growth*, London-Philadelphia, 2010; SLAPER, HALL, *Triple Bottom Line: What Is It And How Does It Work?*, in *Ind. Bus. Rev.*, 2011, 4, pp. 4 ss. Si fa riferimento a società a duplice finalità anche con “blended value” organizations o “blended enterprises”, cfr. BONINI, EMERSON, *Maximizing Blended Value. Building Beyond the Blended Value Map to Sustainable Investing, Philanthropy and Organizations*, 2005, consultabile su <http://www.blendedvalue.org/wp-content/uploads/2004/02/pdf-max-blendedvalue.pdf>; BRAKMAN REISER, *Blended Enterprise and the Dual Mission Dilemma*, in *Vt. L. Rev.*, 2010, 35, p. 105; KATZ, PAGE, *The Role of Social Enterprise* cit., p. 61-62.

<sup>(11)</sup> KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, in *Tul. L. Rev.*, 2009, 84, p. 347 ss.; GAFFNEY, *Hype and Hostility for Hybrid Companies: A Fourth Sector Case Study*, in *J. Bus. Entrepreneurship & L.*, 2012, 5, p. 329 ss.; ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law* cit., p. 648; JYOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, cit., p. 772.

<sup>(12)</sup> Sull’inefficienza del settore pubblico (*government failure*) e del mercato (*contract failure*) cfr. ZOPPINI, *Quattro tesi per una rilettura delle norme sulle fondazioni*, in *Gli enti “Non Profit” in Italia*, a cura di Ponzanelli, Padova, 1994, p. 80-81; ID., *Le Fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli, 1995, p. 33-35, in particolare nt. 60 e 61.

<sup>(13)</sup> Si pensi alla TOMS Shoes LLC, società californiana produttrice di calzature costituita nel 2006 che opera sulla base del modello «*buy-one, give-one*», così come Warby Parker, Delaware corporation costituita nel 2011 e certificata da B-lab come «*B Corp*» attiva nella produzione e distribuzione di occhiali. O, ancora, ad un’altra società californiana, Patagonia, che dal 1973 produce abbigliamento sportivo con la massima attenzione al rispetto dell’ambiente e con policy aziendali a favore dei dipendenti, la quale oltre ad essere certificata come «*B Corp*» è stata anche la prima, in California, a trasformare il proprio status giuridico, divenendo una *benefit corporation* nel gennaio 2012.

<sup>(14)</sup> Negli Stati Uniti ne sono un esempio Ben & Jerry’s, società produttrice di gelati, la King Arthur Flour, produttrice di farine, la Cabot Creamery, società cooperativa produttrice di formaggi. In Italia, la Fratelli Carli S.p.A., produttrice di olio di oliva.

sociale e tecnologica <sup>(15)</sup>, dei servizi di pubblica utilità <sup>(16)</sup>, società quotate e non quotate <sup>(17)</sup>.

Nel mercato statunitense, all'incremento dell'offerta di imprese orientate alla *triple bottom line* è corrisposto un incremento nella domanda di società che mettono al centro del proprio agire non solo lo scopo di lucro, ma anche scopi di natura altruistica e sociale <sup>(18)</sup>.

Alcuni studi <sup>(19)</sup> rilevano come un numero sempre maggiore di consumatori rivolga la propria attenzione a prodotti e servizi che non solo abbiano una qualità ed un costo appropriato, ma che siano capaci di generare esternalità positive <sup>(20)</sup>, con un allineamento degli acquisti ai propri valori etici e morali <sup>(21)</sup>.

Negli ultimi trenta anni è aumentato in maniera significativa anche il numero di investitori che, seguendo strategie di investimento sostenibile e responsabile, ha iniziato a valutare le performance non solo finanziarie

---

<sup>(15)</sup> Si pensi a Kickstarter, la più famosa piattaforma di *crowdfunding* lanciata nel 2009, di recente trasformata in una *benefit corporation*; o, come società certificate da b-lab, a BlaBlaCar, società francese che gestisce una attività di *ride sharing*; o ancora a società italiane come Houtside, D-Orbit, Habitech e Mondora.

<sup>(16)</sup> La Green Mountain Power, società fornitrice di energia elettrica del Vermont, ha modificato il suo paradigma di business accogliendo i principi della *social enterprise* e, nel novembre 2014, è divenuta la prima azienda di pubblica utilità al mondo ad ottenere la certificazione da B-lab.

<sup>(17)</sup> Il nuovo modello dell'impresa sociale sembra aver superato anche la prova della quotazione in borsa visto il successo registrato delle quotazioni di due Delaware corporation, la Rally Software nel 2013 e la Etsy nell'aprile del 2015, entrambe certificate da B-lab quali «B Corp», anche se ancora prive dello status giuridico di *benefit corporation*.

<sup>(18)</sup> CLEMENTE, *Benefit Corporations: Novelty, Niche, or Revolution*, 2013, marzo, consultabile su <http://ssrn.com/abstract=2359226>, p. 15. Sul tema cfr. ERNST & YOUNG, *Climate Change and Sustainability: Seven Questions CEOs and Boards Should Ask About "Triple Bottom Line" Reporting*, 2010, consultabile su [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Seven\\_things\\_CEOs\\_boards\\_should\\_ask\\_about\\_climate\\_reporting/\\$FILE/Seven\\_things\\_CEOs\\_boards\\_should\\_ask\\_about\\_climate\\_reporting.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Seven_things_CEOs_boards_should_ask_about_climate_reporting/$FILE/Seven_things_CEOs_boards_should_ask_about_climate_reporting.pdf), p. 7-9; in dottrina J.E. KERR, *The Creative Capitalism Spectrum: Evaluating Corporate Social Responsibility Through a Legal Lens*, in *Temp. L. Rev.*, 2008, 81, p. 832 ss.; K.T. JACKSON, *Global Corporate Governance: Soft Law and Reputational Accountability*, in *Brook. J. Int'l L.*, 2010, 35, p. 92 ss.

<sup>(19)</sup> *The 2010 Cone Cause Evolution Study*, consultabile su [http://www.ppqty.org/2010\\_Cone\\_Study.pdf](http://www.ppqty.org/2010_Cone_Study.pdf), 2010, p. 5; GRANT, *When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide: Will Benefit Corporations Succeed or Fail?*, in *Ind. L. Rev.*, 2012, 46, p. 591 ss.

<sup>(20)</sup> HONEYMAN, *The B Corp Handbook*, San Francisco, 2014, p. xi.

<sup>(21)</sup> CLARK JR., BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, in *Wm. Mitchell L. Rev.*, 2012, 38, p. 819 ss. V. anche CORTESE, *Business: They Care About the World (and They Shop, Too)*, in *N.Y. Times*, 20 luglio 2003, consultabile su <http://www.nytimes.com/2003/07/20/business/business-they-care-about-the-world-and-they-shop-too.html>.

dell'impresa <sup>(22)</sup>. Ciò ha contribuito alla nascita di specifici indici di borsa (come il *Dow Jones Sustainability Indexes* o il *Financial Times Stock Exchange 4Good*) <sup>(23)</sup> e di mercati dedicati (quali il *Social Stock Exchange* di Londra e l'*Impact Investment Exchange Asia*) <sup>(24)</sup>, così come allo sviluppo di linee guida internazionali (tra i quali gli U.N. *Principles for Responsible Investment*) <sup>(25)</sup> e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale e ambientale delle imprese, come il *Global Impact Investing Rating System* (GIIRS) <sup>(26)</sup> o il sistema di certificazione predisposto da B-lab che qualifica le imprese quali «*Certified B Corporation*» o «*B Corp*» <sup>(27)</sup>.

Si stima che l'*impact investing* <sup>(28)</sup> e più in generale il movimento del *Socially Responsible Investing* <sup>(29)</sup> sia cresciuto sostanzialmente, con un incremento pari al 76% in due anni: dai 3.74 miliardi di dollari investiti nel 2012 ai 6.57 miliardi di dollari investiti nel 2014. Secondo le stime riportate nello *U.S. Social Investment Forum Foundation's 2014 Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends*, negli Stati Uniti il

---

<sup>(22)</sup> CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 583-584; GRANT, *When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide*, cit., p. 599-600.

<sup>(23)</sup> Il *Dow Jones Sustainability Indexes* è nato nel 1999 (<http://www.sustainability-index.com>), mentre il *Financial Times Stock Exchange 4Good* nel 2001 (<http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good>).

<sup>(24)</sup> Sul tema TROILO, *Are Social Stock Exchanges the Great Equalizer to Democratize Development Finance?*, in *DEVEX Impact*, 15 luglio 2013, consultabile su <https://www.devex.com/en/news/are-social-stock-ex-changes-the-great-equalizer-to-democratize-development-finance/81436>.

<sup>(25)</sup> Cfr. CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 583.

<sup>(26)</sup> Sistema di misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle imprese predisposto nel 2011 dal *Global Impact Investing Network*, organizzazione senza scopo di lucro il cui scopo è quello di incrementare gli investimenti in società ed organizzazioni in grado di generare un impatto sociale ed ambientale positivo.

<sup>(27)</sup> B-lab è un'organizzazione *non profit* statunitense nata nel 2006, i cui scopi sono quello di creare e gestire un sistema di misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle imprese e quello di promuovere la nascita e la diffusione del nuovo modello societario delle *benefit corporation*.

<sup>(28)</sup> L'*impact investing* è stato così definito dal *Global Impact Investing Network*: «*investments made into companies, organizations, and funds with the intention to generate measurable social and environmental impact alongside a financial return. They can be made in both emerging and developed markets, and target a range of returns from below market to market rate, depending upon the circumstances*» (cfr. «*About Us*», *Global Impact Investing Network*, <http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/aboutus/index.html>).

<sup>(29)</sup> Con *Socially Responsible Investing* si fa riferimento ad una strategia di investimento che prende in considerazione non solo il ritorno finanziario dell'investimento ma anche l'impatto sociale, incoraggiando le società ad utilizzare pratiche volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela dei diritti umani, del consumatore e alla giustizia sociale.

18% dei 36.8 miliardi di dollari affidati in gestione è impiegato secondo tali strategie di investimento <sup>(30)</sup>.

Anche i prestatori di lavoro riconoscono particolare valore alle società capaci di generare un impatto sociale positivo. Il 69% di questi tiene in considerazione le performance sociali ed ambientali dell'impresa nella scelta del proprio posto di lavoro e l'88% dei laureati nei Master in Business Administration (MBA) ha dichiarato – e gli si vuole credere – di essere disposto a percepire un compenso inferiore pur di lavorare in società guidate da valori etici e sociali oltre che dalla tensione alla massimizzazione del profitto <sup>(31)</sup>.

4. – Proprio la crescente valorizzazione di imprese orientate ad uno sviluppo sostenibile ed il rilievo assunto dalle stesse sul mercato ha determinato, *in primis* negli Stati Uniti, la richiesta di nuovi modelli organizzativi idonei ad accogliere le istanze del mondo della *social enterprise*.

Nonostante parte della dottrina statunitense si sia espressa sfavorevolmente rispetto all'introduzione di nuove forme societarie, rilevando la sufficienza di quelle esistenti (c.d. «*unnecessary argument*») <sup>(32)</sup>, sono stati in molti ad evidenziare, invece, l'inadeguatezza delle tradizionali strutture organizzative riconducibili all'interno della tradizionale dicotomia fra enti *profit* ed enti *non profit* <sup>(33)</sup>.

---

<sup>(30)</sup> US SIF Foundation's 2014 Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends, Executive Summary, consultabile su [http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF\\_Trends\\_14.F.ES.pdf](http://www.ussif.org/Files/Publications/SIF_Trends_14.F.ES.pdf), p. 12.

<sup>(31)</sup> The 2010 Cone Cause Evolution Study cit., p. 19 ss.; New MBAs Would Sacrifice Pay for Ethics, in *Harv. Bus. Rev. – The daily Stat*, 17 maggio 2011; CLARK JR., BABSON, *How Benefit Corporations Are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 821; GRANT, *When Making Money and Making a Sustainable and Societal Difference Collide*, cit., p. 598-599; CLEMENTE, *Benefit Corporations: Novelty, Niche, or Revolution*, cit., p. 17. Sul tema anche MONTGOMERY, RAMUS, *Including Corporate Social Responsibility, Environmental Sustainability, and Ethics in Calibrating MBA Job Preferences*, December 2007, Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 1981, consultabile su <http://ssrn.com/abstract=1077439>.

<sup>(32)</sup> CLEMENTE, *Benefit Corporations: Novelty, Niche, or Revolution*, cit., p. 29-31. A sostegno della tesi secondo la quale le *social enterprise* possono servirsi delle forme societarie *for profit* esistenti, vedi tra gli altri, ELHAUGE, *Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest*, in *N.Y.U. L. Rev.*, 2005, 80, p. 733, 763 ss.; KERR., *Sustainability Meets Profitability: The Convenient Truth of How the Business Judgment Rule Protects a Board's Decision to Engage in Social Entrepreneurship*, in *Cardozo L. Rev.*, 2007, 29, p. 634 ss. Per una panoramica sulla possibilità o meno degli amministratori di agire nell'interessi degli *stakeholder* nelle forme societarie *for profit* cfr. BAINBRIDGE, *Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes*, in *Pepp. L. Rev.*, 1992, 19, p. 975 ss.

<sup>(33)</sup> KELLEY, *Law and Choice of Entity on the Social Enterprise Frontier*, cit., p. 340-341;



Per quanto riguarda gli enti *non profit*, devono essere innanzitutto rilevati gli stringenti limiti entro i quali è possibile condurre un'attività di impresa. Infatti, il loro utilizzo è riservato esclusivamente allo svolgimento di attività specificamente indicate dalla legge <sup>(34)</sup> e comporta la perdita dei benefici fiscali nel caso di prevalenza dell'attività commerciale su quella *charitable* <sup>(35)</sup>. Inoltre, gli enti *non profit* sono regolati dal c.d. *nondistribution constraint* <sup>(36)</sup>, che pone limiti alla distribuzione degli utili <sup>(37)</sup> e alla remunerazione di amministratori e *manager* <sup>(38)</sup>, con le conseguenti difficoltà nella raccolta del capitale di rischio e nell'attrazione dei professionisti più qualificati.

Quanto alle società lucrative, il loro utilizzo da parte di un'impresa orientata alla *triple botton line* presenta diversi profili problematici. Tra questi, la difficoltà di reperire finanziamenti pubblici, generalmente orientati verso enti senza scopo di lucro, l'assenza di agevolazioni fiscali volte ad incentivare le donazioni private ed i possibili minori ritorni economici (in particolare nel breve periodo) rispetto ad una tradizionale società a scopo di lucro.

A ciò, devono aggiungersi due profili di ordine giuridico- sistematico. Il primo è quello riguardante l'incertezza nella salvaguardia della c.d. "fedeltà alla missione" a seguito di modifiche del controllo, ben potendo i nuovi acquirenti abbandonare la originaria *mission* sociale e condurre la società perseguendo solo lo scopo di lucro, l'unico statutariamente previ-

ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 645; YOCKEY, *Does Social Enterprise law matter?*, cit., p. 771-772.

<sup>(34)</sup> L'I.R.C. (26 U.S.C.) §1.501(c)(3)-1 prevede delle specifiche esenzioni fiscali per le organizzazioni che conducono attività caritatevole, religiosa, educativa, scientifica, letteraria, di sicurezza pubblica, di promozione delle competizioni sportive dilettantistiche nazionale o internazionale e di prevenzione della crudeltà verso bambini o animali.

<sup>(35)</sup> I.R.C. §1.501(c)(3)-1(c)-(e). Sul tema T. KELLEY, *Rediscovering Vulgar Charity*, cit., pp. 2438-39; W.H. CLARK JR., ET AL., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation: Why It Is the Legal Form That Best Addresses the Needs of Social Entrepreneurs, Investors, and, Ultimately, the Public*, 2013, consultabile su [http://benefitcorp.net/storage/documents/Benefit\\_Corporation\\_White\\_Paper\\_1\\_18\\_2013.pdf](http://benefitcorp.net/storage/documents/Benefit_Corporation_White_Paper_1_18_2013.pdf), Appendix C, p. 1; CLEMEN-TE, *Benefit Corporations: Novelty, Niche, or Revolution*, cit., p. 8-10; .

<sup>(36)</sup> Sul tema HANSMANN, *The Role of Nonprofit Enterprise*, in *Yale L.J.*, 1980, 89, p. 835 ss.; HANSMANN, *Reforming Non Profit Corporations Law*, in *U. Pa. L. Rev.*, 1981, 129, p. 501 ss.; PONZANELLI, *voce Enti senza scopo di lucro*. in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. VII, Torino, 1991, p. 469-470; ID., *Le nuove frontiere del primo e quinto libro del codice civile*, in AA.VV., *Fondazioni e associazioni. Proposte per una riforma del primo libro del Codice Civile*, a cura del Gruppo di studio società e istituzioni, Rimini, 1995, p. 200-201.

<sup>(37)</sup> I.R.C. §1.501(c)(3)-1(c)-(d)(1)(ii).

<sup>(38)</sup> Sul tema BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations. A Sustainable Form of Organization?*, in *Wake Forest L. Rev.*, 2011, 46, p. 607-608.

sto <sup>(39)</sup>. Il secondo è quello concernente l'applicazione del principio della *shareholder wealth maximization* come parametro attorno al quale gli amministratori devono plasmare le loro decisioni per non incorrere in violazioni dei doveri fiduciari e in eventuali azioni di responsabilità a loro carico <sup>(40)</sup>.

Al fine di superare tali problematiche, l'ordinamento statunitense ha sviluppato forme associative ibride che prevedono il perseguimento da parte dell'impresa di scopi di natura altruistica, ovvero di un *public benefit*, oltre allo scopo di lucro.

5. – Una prima risposta alle esigenze provenienti dal mondo della *social enterprise* può essere individuata nei *constituency statutes*, nati negli anni ottanta in Pennsylvania e adottati oggi da più di trenta Stati (con l'eccezione del *Delaware* e del *Model Business Corporation Act*).

Nella maggior parte dei casi le normative introdotte *permettono* agli amministratori di considerare gli effetti delle loro decisioni su gruppi di soggetti diversi dagli azionisti, come fornitori, lavoratori, creditori, comunità locali e consumatori <sup>(41)</sup>, ma non creano un vero e proprio *obbligo* per la società di condurre la propria attività in maniera socialmente responsabile e non prevedono norme sulla trasparenza delle *performance* sociali e ambientali dell'impresa <sup>(42)</sup>.

Proprio a causa della poca incisività e della mancanza di standard sostanziali e procedurali a cui Corti e amministratori possono fare riferimento <sup>(43)</sup>, il valore dei *constituency statutes* viene spesso ridimensionato, tanto da affermarne la valenza solo nel caso in cui la tutela degli interessi

---

<sup>(39)</sup> CUMMINGS, *Benefit Corporations*, cit., p. 589-590.

<sup>(40)</sup> La giurisprudenza statunitense ha affermato il principio della massimizzazione del valore per l'azionista nei casi *Dodge v. Ford Motor Co.*, 204 Mich. 459, 170 N.W. 668. (Mich. 1919); *Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.*, 506 A. 2d 173, 182 (Del. 1986); *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark*, 16 A.3d 1 (Del. Ch. 2010). Cfr. BRAKMAN REISER, *Benefit Corporations – A Sustainable Form of Organization?*, cit., p. 608-609. Sul tema in particolare FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits*, in *The New York Times Magazine*, 13 Sept., 1970, consultabile su <http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html>. In Italia, FERRARINI, *Valore per gli azionisti e governo societario*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 462 ss.

<sup>(41)</sup> Sul tema dei *constituency statutes* BAINBRIDGE, *Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes*, cit., p. 971 ss.; VON STANGE, *Note. Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie?*, in *Hofstra Lab. & Emp. L.J.*, 1994, 11, p. 461 ss.

<sup>(42)</sup> ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 660-661.

<sup>(43)</sup> BAINBRIDGE, *Interpreting Nonshareholder Constituency Statutes*, cit., p. 974, 988 ss.

degli *stakeholder* non si ponga in conflitto con gli interessi degli azionisti, in ossequio alla *shareholder primacy* <sup>(44)</sup>.

Tra i modelli organizzativi ibridi sviluppati più di recente vi sono le *Low-Profit Limited Liability Company* («L3C») introdotte inizialmente in Vermont nel 2008 <sup>(45)</sup> per facilitare gli investimenti in «imprese *for-profit* di utilità sociale».

Si tratta di *limited liability company* il cui scopo primario non è quello di lucro, ma la conduzione di attività benefiche o educative <sup>(46)</sup>. La loro funzione è quella di attrarre i c.d. *Program-Related Investment* (PRI) <sup>(47)</sup> di fondazioni private che, ai sensi del *Tax Reform Act* del 1969, devono devolvere ogni anno il 5% dei loro utili ad attività senza scopo di lucro per poter ottenere agevolazioni fiscali <sup>(48)</sup>.

Le maggiori critiche mosse al regime delle L3C riguardano, da un lato il mancato riconoscimento all'interno dell'*Internal Revenue Code* dei finanziamenti in L3C come PRI e, quindi, l'incertezza nell'applicazione del regime di esenzione <sup>(49)</sup>, dall'altro le problematiche di governance con il possibile contrasto tra scopo di lucro e benefico della società <sup>(50)</sup>, risolto con l'attribuzione di priorità a quest'ultimo <sup>(51)</sup>.

Un'ulteriore modello che risponde alle esigenze della *social enterprise* è quello della *Social Purpose Corporation* (SPC) introdotta per la prima volta

---

<sup>(44)</sup> BISCONTI, *Note. The Double Bottom Line: Can Constituency Statutes Protect Socially Responsible Corporations Stuck in Revlon Land?*, in *Loy. L.A. L. Rev.*, 2009, 42, p. 784.

<sup>(45)</sup> Vt. Stat. Ann. Tit. 11, §3001(27). Attualmente disciplinate in otto Stati oltre il Vermont.

<sup>(46)</sup> In particolare: Vt. Stat. Ann. Tit. 11 §3001(27)(B) (2011); 805 Ill. Comp. Stat. 180/1-5 (2011); Wyo. Stat. Ann. §17-15-102(a)(ix)(B), per i quali “[n]o significant purpose of the company is the production of income or the appreciation of property”.

<sup>(47)</sup> Cfr. I.R.C. §§4944(c); 170(c)(2)(B); 26 CFR 53.4944-3(b) Ex. (3).

<sup>(48)</sup> CALLISON, VESTAL, *The L3C Illusion: Why Low-Profit Limited Liability Companies Will Not Stimulate Socially Optimal Private Foundation Investment in Entrepreneurial Ventures*, in *Vt. L. Rev.*, 2010, 35, p. 279 ss.; MURRAY, *Choose Your Own Master: Social Enterprise, Certifications, and Benefit Corporation Statutes*, in *Am. U. Bus. L. Rev.*, 2012, 2, p. 23; CLARK JR. et al., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation*, cit., Appendix C, p. 2-4; ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 682 ss.; MAYER, GANAHL, *Taxing Social Enterprise*, in *Stan. L. Rev.*, 2014, 66, p. 395 ss.

<sup>(49)</sup> CALLISON, VESTAL, *The L3C Illusion*, cit., p. 273-274.

<sup>(50)</sup> MURRAY, HWANG, *Purpose with Profit: Governance, Enforcement, Capital-Raising and Capital-Locking in Low-Profit Limited Liability Companies*, in *U. Miami L. Rev.* 2011, 66, p. 32.

<sup>(51)</sup> MURRAY, HWANG, *Purpose with Profit*, cit., p. 40-41.

in California nel 2011 <sup>(52)</sup> e poi recepita dallo Stato di Washington nel 2012 e dalla Florida nel 2014 <sup>(53)</sup>.

Si tratta di comuni *business corporation* che allo scopo di lucro aggiungono uno “speciale” scopo di utilità sociale o ambientale. Gli amministratori *devono* (in California) o *possono* (nello stato di Washington e Florida) tenere nella dovuta considerazione tale scopo speciale nell'adozione delle proprie decisioni. Inoltre, gli stessi amministratori devono provvedere alla pubblicazione di un report annuale sul perseguimento degli scopi speciali previsti.

Ma, il modello di maggior successo tra i sostenitori della *social enterprise* è senza dubbio, ad oggi, quello delle *benefit corporation*.

6. – Le *benefit corporation*, introdotte per la prima volta in *Maryland* nel 2010 <sup>(54)</sup>, sono disciplinate da 31 Stati oltre a Washington DC <sup>(55)</sup>. La normativa della maggior parte di questi è ispirata alla *Model Benefit Corporation Legislation (Model Act)* predisposta dall'organizzazione *non profit* B-lab, con il supporto dell'American Sustainable Business Council. È importante rilevare come il Delaware abbia approvato nel 2013 il *Public Benefit Corporation Act*, sviluppando una disciplina autonoma che in parte si discosta da quella del *Model Act*.

Gli elementi caratteristici della disciplina delle *benefit corporation*, alle quali per il resto si applica la consueta disciplina delle *business corporation* <sup>(56)</sup>, sono: (i) lo scopo sociale plurimo, (ii) i nuovi standard di condotta per gli amministratori e (iii) i particolari obblighi di trasparenza.

Quanto allo scopo sociale, secondo il *Model Act* <sup>(57)</sup>, nell'atto costitutivo di una *benefit corporation*, oltre allo scopo di lucro, deve essere indicato esplicitamente che la società ha l'ulteriore scopo di produrre un

<sup>(52)</sup> La *Social Purpose Corporation* è stata introdotta originariamente in California con il nome di *Flexible Purpose Corporation* (Cal. Corp. Code §§2513, 2602(b)./2500-2517).

<sup>(53)</sup> MURRAY, *Choose Your Own Master*, cit., p. 24; ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 688 ss.

<sup>(54)</sup> Md. Code Ann., Corps. & Ass'ns §5-6C.

<sup>(55)</sup> Arizona (2014); Arkansas (2013); California (2012); Colorado (2014); Connecticut (2014); Delaware (2013); Florida (2014); Hawaii (2011); Idaho (2015); Illinois (2013); Indiana (2015); Louisiana (2012); Maryland (2010); Massachusetts (2012); Minnesota (2015); Montana (2015); Nebraska (2014); Nevada (2014); New Hampshire (2015); New Jersey (2011); New York (2015); Oregon (2014); Pennsylvania (2013); Rhode Island (2014); South Carolina (2012 Tennessee (2016)); Utah (2014); Vermont (2011); Virginia (2011); Washington, DC (2013); West Virginia (2014). Per una panoramica delle legislazioni emanate cfr. <http://benefitcorp.net/state-by-state-legislative-status>.

<sup>(56)</sup> Model Act §101.

<sup>(57)</sup> Model Act §201.

“*General public benefit*”, definito come un significativo effetto positivo sulla società e l’ambiente, considerati nel loro complesso e da misurarsi attraverso standard di valutazione terzi <sup>(58)</sup>.

Il *Model Act*, inoltre, permette alle *benefit corporation* di perseguire un ulteriore e specifico scopo di «beneficio comune» («*Specific public benefit*»), anch’esso da indicarsi nell’atto costitutivo <sup>(59)</sup>.

L’inclusione degli scopi di *public benefit* (generale e speciale) all’interno dell’atto costitutivo permette di superare la problematica relativa alla «fedeltà alla missione» nei casi di modifica del controllo. Infatti, blindando lo scopo di *public benefit* all’interno dell’oggetto sociale, gli amministratori avranno l’obbligo giuridico di continuare a perseguire le finalità sociali cui l’impresa è orientata e gli eventuali nuovi azionisti di maggioranza dovranno

<sup>(58)</sup> Model Act §102 -«*General public benefit*» e §201(a). La definizione di *General public benefit* è stata criticata in dottrina, evidenziandone la vaghezza e l’impossibilità di potervi attribuire un significato oggettivo (CALLISON, *Putting New Sheets on a Procrustean Bed: How Benefit Corporations Address Fiduciary Duties, The Dangers Created, and Suggestions for Change*, in *Am. U. Bus. L. Rev.*, 2012, 2, p. 94 ss.; CALLISON, *Benefit Corporations, Innovation, and Statutory Design*, in *Regent U. L. Rev.*, 2013, 26, p. 148-149, p. 153-154). Inoltre, anche ammettendone il valore per la società da un punto di vista dichiarativo e programmatico, sono state rilevate le difficoltà nella valutazione del perseguimento di un tale scopo, considerata l’assenza di linee guida per gli amministratori (MURRAY, *Choose Your Own Master*, cit., p. 27 ss.; MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 353 ss.; in generale sul tema v. anche LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *68 Bus. Law.*, 2013, p. 1027-1034; e MURRAY, *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in *Hastings Bus. L.J.*, 2013, 9, p. 485 ss.). Infatti, la disciplina del *Model Act* non prevede l’obbligo di specificare, nell’atto costitutivo, un ordine di priorità dei diversi interessi da tutelare, non offrendo così alcuna linea direttrice agli amministratori, utile in caso di interessi confliggenti degli *stakeholder* ed in sede di valutazione del loro operato (cfr. CLARK JR., ET AL., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation*, cit., p. 21-24; in senso opposto STOUT, *The Shareholder Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, Corporations, and The Public*, San Francisco, 2012, p. 107-109). Proprio la mancanza di precise indicazioni circa i parametri d’azione e la molteplicità degli interessi da tutelare, determina, secondo alcuni, un’esonazione degli amministratori da qualunque tipo di responsabilità (MURRAY, *Choose Your Own Master*, cit., p. 33-36; STRINE, *Our Continuing Struggle with the Idea that For-Profit Corporations seek Profit*, in *Wake Forest L. Rev.*, 2012, 47, p. 150). In questo senso, l’obbligo previsto dal *Delaware* di perseguire uno *scopo di beneficio speciale* ben definito può costituire, per certi versi, un aiuto nel delineare margini all’azione degli amministratori e per la valutazione di loro eventuali responsabilità (MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 356-357).

<sup>(59)</sup> A tal proposito, la legge indica, a titolo meramente esemplificativo, alcune aree di intervento come la fornitura a condizioni di favore di prodotti o servizi a soggetti a basso reddito o a soggetti e comunità svantaggiate; la creazione di nuove opportunità economiche per le comunità locali; la protezione o la riqualificazione ambientale; il miglioramento delle condizioni di salute dell’uomo; la promozione delle arti, delle scienze e della conoscenza; l’incremento dell’afflusso di capitali verso enti a scopo benefico; e il perseguimento di qualsiasi altra attività a favore della società o dell’ambiente. *Model Act* §102 – «*Specific public benefit*», §201(b).

no modificare l'atto costitutivo con maggioranze rafforzate, a tutela degli azionisti di minoranza, se vorranno ricondurre la società al solo scopo di lucro <sup>(60)</sup>.

Con la predisposizione di nuovi standard di condotta per gli amministratori la normativa si propone invece di superare il problema della *shareholder wealth maximization* come parametro attraverso il quale verificare il loro operato <sup>(61)</sup>. Infatti, per adempiere correttamente ai doveri fiduciari loro imposti, gli amministratori devono *considerare* gli effetti delle loro decisioni nei confronti, non solo degli azionisti, ma anche di una vasta platea di *stakeholder*, tra i quali i dipendenti della società (ma anche i dipendenti delle società del gruppo e dei fornitori), i clienti e la comunità locale. Allo stesso modo, gli amministratori devono tenere in considerazione la tutela dell'ambiente, gli interessi di breve e di lungo periodo della società e la capacità della stessa di perseguire il *public benefit* previsto dall'atto costitutivo <sup>(62)</sup>.

Nello specifico, il *Model Act* non modifica i doveri degli amministratori di una *benefit corporation*, che restano il *duty of care* ed il *duty of loyalty*, ma amplia il novero degli interessi che gli stessi devono considerare nella propria attività decisionale. Dunque, se il *duty of loyalty*, ovvero l'obbligo di perseguire solo il miglior interesse della società, rimane inalterato, è il *duty of care* che si amplia ed obbliga gli amministratori a prendere in considerazione l'impatto delle loro decisioni su diversi *stakeholder*.

Allo stesso tempo, in un'ottica di massima definizione della posizione giuridica degli amministratori, la legge modello chiarisce che l'aver considerato anche interessi diversi da quelli degli azionisti non costituisce vio-

---

<sup>(60)</sup> Sia il *Model Act* (§105 e §102 – “*Minimum status vote*”) che il *Delaware Public Benefit Corporation Act* (Del. Code Ann. tit. 8, §363(c)) richiedono la maggioranza dei due terzi, in ciascuna categoria o classe di azioni, per modificare lo statuto e convertire una *benefit corporation* in una ordinaria *business corporation*.

<sup>(61)</sup> Sull'applicazione del principio della *shareholder wealth maximization*, tra gli altri, CLARK JR. et al., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation*, cit., p. 7 ss., STRINE, *The Dangers of Denial: The Need for Clear-Eyed Understanding of the Power and Accountability Structure Established by the Delaware general Corporation Law* (20 marzo 2015), U of Penn, Inst. For Law & Econ. Research Paper n. 15-08, consultabile su <http://ssrn.com/abstract=2576389>, pp. 3 ss.; L.E. STRINE, *Can We Do Better by Ordinary Investors? A Pragmatic Reaction to the Dueling Ideological Mythologists of Corporate Law*, in 114 *Colum. L. Rev.*, 2014, p. 453-455, in particolare nt. 16 e 17.

<sup>(62)</sup> *Model Act* §301(a)(1). Oltre a quelli espressamente menzionati, ai sensi del *Model Act* §301(a)(2), gli amministratori *possono* considerare altri interessi ritenuti meritevoli e appropriati, o gli interessi di altri gruppi specificamente indicati nell'atto costitutivo (come nel caso di *constituency statute*).

lazione dei doveri fiduciari <sup>(63)</sup> e ribadisce l'applicazione della consueta *business judgment rule* <sup>(64)</sup>. Inoltre, esclude espressamente la sussistenza di doveri fiduciari nei confronti dei soggetti beneficiari del *public benefit* (generale o speciale) <sup>(65)</sup>, i quali non hanno alcuna legittimazione ad agire contro gli amministratori.

Ancora, salvo non sia diversamente previsto dallo statuto, la legge esclude la responsabilità della società e degli amministratori per i danni causati dall'attività volta al perseguimento del *public benefit* e dalla mancata realizzazione dello stesso, nei limiti in cui la condotta degli amministratori soddisfa il *duty of care* e il *duty of loyalty* <sup>(66)</sup>. Dunque, preclusa la via del risarcimento danni per equivalente, gli azionisti potranno avviare in nome e per conto della società azioni contro gli amministratori (*derivative action*) volte esclusivamente ad ottenere provvedimenti ingiuntivi che obblighino il *board* a riconsiderare le decisioni prese.

Proprio in tema di rimedi è opportuno segnalare come, ai sensi del *Model Act*, l'unico rimedio esperibile per la violazione delle norme che regolano le *benefit corporation* ed in particolare per il mancato perseguimento degli scopi di *public benefit* (generale o speciale), è il c.d. *benefit enforcement proceeding* <sup>(67)</sup>.

Si tratta di uno speciale procedimento azionabile in via diretta dalla società o, attraverso *derivative action* dagli azionisti che possiedono almeno il 2% delle azioni, da ciascun componente del consiglio di amministrazione, dai soggetti che possiedono almeno il 5% delle partecipazioni in una società controllante la *benefit corporation* e da altri soggetti specificatamente indicati nell'atto costitutivo o nello statuto <sup>(68)</sup>.

---

<sup>(63)</sup> Model Act §301(b)(1). La legge evidenzia in tal modo il rigetto del principio della *shareholder wealth maximization*.

<sup>(64)</sup> Model Act §301(e).

<sup>(65)</sup> Model Act §301(d). La *ratio* della norma è quella di schermare la società e gli amministratori da una responsabilità potenzialmente troppo ampia ed indefinita, che avrebbe disincentivato l'utilizzo del nuovo strumento societario, cfr. CLARK JR. et al., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation*, cit., p. 21.

<sup>(66)</sup> Model Act §301(c), §305(b). Secondo alcuni commentatori, l'esclusione del rimedio del risarcimento danni è stata introdotta per evitare che gli amministratori potessero essere sottoposti a molteplici procedimenti per responsabilità personale dei quali non esistono precedenti giurisprudenziali, oltre che per veicolare l'applicazione da parte delle corti del provvedimento ingiuntivo, utile per far sì che la società adempia all'impegno preso e realizzi il beneficio comune (CLARK JR. et al., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation*, cit., p. 20.).

<sup>(67)</sup> Model Act §305 (a).

<sup>(68)</sup> Model Act §305 (c).

La disciplina del *Model Act* amplia, dunque, i rimedi esperibili nei confronti degli amministratori di una *benefit corporation* che, oltre ad essere soggetti alle azioni previste per la violazione dei consueti doveri fiduciari, possono essere sottoposti (anche se non possono rispondere a titolo di risarcimento danni) ad apposito procedimento (il *benefit enforcement proceeding*) volto a sanzionare il mancato raggiungimento del *public benefit*, nel quale la legittimazione attiva viene estesa agli azionisti della società controllante, ai membri del *board* e a tutti i soggetti eventualmente indicati nell'atto costitutivo (69).

Infine, quanto agli obblighi di trasparenza gravanti sulle *benefit corporation*, questi comprendono la pubblicazione di un report annuale e l'utilizzo di standard di valutazione esterni (*third party standard*) volti a fornire indicazioni circa il beneficio comune prodotto (70).

Tali standard devono essere elaborati da soggetti terzi e possono essere liberamente scelti dalla società tra quelli esistenti sul mercato. Non è prevista alcuna regolamentazione pubblica degli standard, si richiede solo che siano credibili (elaborati da soggetti dotati di specifiche competenze), trasparenti (devono essere accessibili al pubblico i parametri utilizzati nella valutazione, l'identità dei soggetti ed i processi attraverso i quali gli standard vengono sviluppati, aggiornati e modificati) e sviluppati da organizzazioni indipendenti dalla *benefit corporation* che ne fa uso (prive di relazioni dirette o indirette con la società) (71).

Quanto al report annuale contenente la valutazione delle performance sociali e ambientali (72), questo non deve essere sottoposto ad alcuna certificazione esterna (73), ma deve essere inviato agli azionisti, depositato presso il *Secretary of State* e pubblicato sulla pagina web della società o comunque messo a disposizione del pubblico gratuitamente (74).

---

(69) Model Act §305 (c)(2)(iv).

(70) Cfr. GRANT, *When Making Money And Making A Sustainable And Societal Difference Collide*, cit., p. 586-587.

(71) Model Act §102. CLARK JR. et al., *The Need And Rationale For The Benefit Corporation*, cit., p. 24-26.

(72) Cfr. Model Act §401 (a). Il *report* deve descrivere le modalità attraverso le quali, durante l'anno, la società ha perseguito il beneficio comune, la misura in cui tale beneficio è stato realizzato, le circostanze che ne hanno impedito la realizzazione, le modalità e le ragioni alla base della scelta o della modifica dello standard di valutazione utilizzato, le eventuali connessioni tra l'organizzazione che ha stabilito lo standard di valutazione e la *benefit corporation*, oltre ad una valutazione complessiva delle performance sociali e ambientali rispetto allo standard prescelto.

(73) Model Act §401(c).

(74) Model Act §402.



Dall'impianto normativo appena esaminato emerge come la verifica del perseguimento degli scopi di pubblica utilità gravanti sulle *benefit corporation* non sia sottoposta ad un *public enforcement*, non essendo prevista alcuna attività di controllo da parte delle autorità statali ma sia invece affidata all'iniziativa dei singoli soggetti che vi abbiano interesse attraverso gli strumenti propri del diritto privato, come le azioni di responsabilità verso gli amministratori <sup>(75)</sup>, il *benefit enforcement proceeding* e la disciplina degli obblighi di informazione volti a garantire scelte informate da parte di consumatori e investitori <sup>(76)</sup>.

Proprio la fragilità del sistema dei controlli, sia nell'applicazione delle norme sulla trasparenza (prive di sanzioni in caso di mancato adempimento), che nella verifica dell'azione degli amministratori (vista l'assenza di legittimazione attiva degli *stakeholder*), è stata duramente criticata dalla dottrina statunitense <sup>(77)</sup> che, per meglio tutelare *stakeholder* e mercato ha avanzato diverse ipotesi <sup>(78)</sup>: il riconoscimento del potere di agire contro la società agli *stakeholder* che abbiano subito una violazione di un loro «*legitimate interest*» <sup>(79)</sup>, l'attribuzione di un diritto di azione allo *state's*

---

<sup>(75)</sup> WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, in *J. Legis*, 2014-2015, 41, p. 346-347.

<sup>(76)</sup> CLARK JR., BABSON, *How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations*, cit., p. 845-846; WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, cit., p. 344, 347-348.

<sup>(77)</sup> Il rilievo mosso dalla dottrina è incentrato sull'assenza di specifici meccanismi sanzionatori per la mancata produzione del report annuale informativo e per la veridicità dei suoi contenuti, al di là del *benefit enforcement proceeding* (implementato da pochissimi Stati) o delle normali azioni per violazione dei doveri fiduciari degli amministratori (cfr. J.H. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 359, nota 81, il quale riporta gli esempi di New Jersey (N.J. Stat. Ann. §14:18-11(d)(2)) e Massachusetts (Mass. Gen. Laws Ann. Ch. 155E, §7) che hanno introdotto, anche se con risultati discutibili, meccanismi sanzionatori per la violazione delle regole sugli obblighi trasparenza. Inoltre, la possibilità di esperire tali rimedi è rimessa esclusivamente agli azionisti, privando gli altri *stakeholder* di qualunque rimedio a garanzia del perseguimento degli scopi di beneficio. Infatti, nonostante il *Model Act* (§305(c)(2)(iv)) preveda la possibilità di attribuire ad altri soggetti specificamente indicati nell'atto costitutivo il diritto di attivare il *benefit enforcement proceeding*, gli Stati non hanno recepito tale previsione. Gli azionisti, tra l'altro, potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi tra la tutela del proprio interesse economico e il perseguimento degli scopi di beneficio. Viene rilevato, infine, che il sistema di *private enforcement* è ulteriormente indebolito dall'applicazione della *business judgment rule* e dalla tutela degli amministratori rispetto ad azioni di risarcimento danni. Ciò riduce gli incentivi per gli stessi ad adempiere correttamente ai loro doveri e diminuisce la propensione ad intentare azioni nei loro confronti, minando alle fondamenta la costruzione delle *benefit corporation* come un *brand* affidabile per il pubblico (MURRAY., *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 362).

<sup>(78)</sup> WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, cit., p. 350-351.

<sup>(79)</sup> In tal senso, ma con riferimento all'*enforcement* dei *constituency statute* si veda

*attorney general*<sup>(80)</sup> o la creazione di una Commissione statale (*Benefit Corporation Commission*) per la valutazione del *public benefit* perseguito dalle *benefit corporation*<sup>(81)</sup>.

Nonostante i limiti evidenziati, tutte le legislazioni degli Stati nord-americani che hanno introdotto la disciplina delle *benefit corporation* seguono il solco tracciato dal *Model Act* per quanto concerne la disciplina dello scopo sociale, dei doveri degli amministratori (non aderendo però, nella maggior parte dei casi, all'ampliamento statutario dei soggetti che possono dare avvio al *benefit enforcement proceeding*) e della trasparenza (nonostante alcuni abbiano previsto tempistiche diverse per la pubblicazione del report e modalità di valutazione alternative al *third party standard*)<sup>(82)</sup>.

7. – In tale contesto il Delaware è stato il diciannovesimo Stato a disciplinare le *benefit corporation* (c.d. *public benefit corporation* – PBC) con il *Public Benefit Corporation Act*<sup>(83)</sup>.

La normativa si discosta notevolmente da quella del *Model Act*, non solo dal punto di vista formale, considerato il minor numero di disposizioni, ma anche dal punto di vista sostanziale essendo maggiormente orientata al *private ordering*<sup>(84)</sup>, in quanto lascia ampio spazio all'autonomia privata dei soci nella regolamentazione di aspetti rilevanti come gli obblighi di trasparenza<sup>(85)</sup>.

---

MITCHELL, *A Theoretical and Practical Framework for Enforcing Corporate Constituency Statutes*, in 70 *Tex. L. Rev.*, 1992, p. 579, 635 ss.

<sup>(80)</sup> LACOVARA, *Strange Creatures: A Hybrid Approach to Fiduciary Duty in Benefit Corporations*, in *Columb. Bus. L. Rev.*, 2011, p. 870-871.

<sup>(81)</sup> WHITE, *Benefit Corporations: Increased Oversight Through Creation of the Benefit Corporation Commission*, cit., p. 349-350.

<sup>(82)</sup> Per una analisi completa dell'implementazione del *Model Act* nei diversi Stati si veda B Lab, *State by State Summary Chart, Benefit Corp Information Center*: [http://benefitcorp.net/storage/documents/2013\\_State\\_by\\_State\\_Summary\\_Chart.pdf](http://benefitcorp.net/storage/documents/2013_State_by_State_Summary_Chart.pdf).

<sup>(83)</sup> Le previsioni sulle *benefit corporation* sono contenute nel «*Subchapter XV*» della «*Delaware General Corporation Law*» (Del. Code Ann. Tit. 8, §§ 361-368) e sono entrate in vigore nell'agosto del 2013. A tre mesi dall'entrata in vigore il numero delle PBC registrate era già di 55, cfr. sul tema PLERHOPLES, *Delaware Public Benefit Corporations 90 Days Out: Who's Opting In?*, in *U.C. Davis Bus. L.J.*, 2014, 14, p. 247 ss. La nuova disciplina è stata pubblicata dopo diciotto mesi di lavori condotti da B-lab, Delaware State Bar Association e Delaware Court of Chancery (cfr. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 350).

<sup>(84)</sup> Sul tema del *private ordering* GORDON SMITH, WRIGHT, KAI HINTZE, *Private Ordering with Shareholder Bylaws*, in *Fordham L. Rev.*, 2011, 80, p. 125 ss. Sulle tensioni tra *private ordering* e necessità di regole predefinite e omogenee al fine di creare un marchio affidabile per le imprese sociali cfr. MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 357-358.

<sup>(85)</sup> MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 351-352.

Per quanto concerne l'oggetto sociale, il *Delaware* richiede alla PBC non solo di operare in modo responsabile e sostenibile, considerando gli interessi dei soggetti sui quali l'attività della società possa avere un impatto significativo (obbligo assimilabile al *General public benefit* prescritto dal *Model Act*) <sup>(86)</sup>, ma anche di indicare – obbligatoriamente – nell'atto costitutivo uno o più *Specific public benefit* che la società intende perseguire <sup>(87)</sup>.

Diversa, rispetto al *Model Act*, è anche la configurazione degli standard di condotta degli amministratori. Nonostante sia ribadita – come nell'atto modello – l'applicazione della *business judgment rule* e la mancanza di doveri fiduciari verso i terzi beneficiari del *public benefit* (generale e speciale) <sup>(88)</sup>, la disciplina del *Delaware* richiede agli amministratori, non solo di *considerare* gli interessi dei diversi *stakeholder*, ma di operare un vero e proprio *bilanciamento* tra l'interesse economico degli azionisti, l'interesse dei soggetti sui quali l'attività della società ha un impatto significativo e lo *Specific public benefit* indicato nell'atto costitutivo <sup>(89)</sup>.

Quanto ai rimedi, non viene introdotto il *benefit enforcement proceeding* e contro il mancato perseguimento degli scopi di *public benefit* gli azionisti <sup>(90)</sup> possono avviare le consuete *derivative action* previste per la violazione dei doveri fiduciari degli amministratori.

Inoltre, la disciplina del *Delaware* non esonera gli amministratori dalla responsabilità personale per i danni causati dalla mancata realizzazione del *public benefit*, anche se prevede la possibilità di mitigare tale responsabilità includendo nell'atto costitutivo apposita clausola secondo la quale, in assenza di conflitto di interessi, il mancato raggiungimento degli scopi di beneficio non costituisce un'azione in mala fede degli amministratori o una

---

<sup>(86)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §362(a).

<sup>(87)</sup> Cfr. Del. Code Ann. tit. 8, §362(a)(1). Ai sensi del Del. Code Ann. tit. 8, §362(b), lo (*Specific*) *public benefit* si sostanzia nella produzione di un effetto positivo o nella riduzione di effetti negativi su una o più categorie di persone, di enti, di comunità o gruppi di interesse diversi dagli azionisti. Sono inclusi effetti di natura artistica, caritatevole, culturale, economica, educativa, ambientale, letteraria, medica, religiosa, scientifica o tecnologica.

<sup>(88)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §365(b).

<sup>(89)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §365(a). In relazione alla tutela degli interessi degli *stakeholder*, sulla maggior forza garantita dall'attività di "bilanciamento" (attribuire lo stesso peso a ciascun fattore) rispetto alla semplice "considerazione" dei loro interessi (prendere semplicemente in considerazione i diversi fattori) si veda MURRAY, *Social Enterprise Innovation*, cit., p. 355, in particolare nt. 64.

<sup>(90)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §367. L'azione può essere avviata dagli azionisti che detengono individualmente o collettivamente il 2% delle azioni della società o, nel caso di società quotate, la minore tra la soglia del 2% o un numero di azioni il cui valore di mercato è pari ad almeno 2 milioni di dollari.

violazione del loro *duty of loyalty* <sup>(91)</sup>. Resta ad ogni modo preclusa la possibilità di escludere il risarcimento danni per equivalente nei casi di violazione del *duty of care*.

Anche la disciplina degli obblighi di trasparenza è regolata in modo diverso rispetto al *Model Act*. In primo luogo, le PBC devono produrre biennialmente il report sul perseguimento degli scopi di *public benefit* <sup>(92)</sup>, il quale deve essere inviato agli azionisti ma non è richiesto che sia reso pubblico <sup>(93)</sup>.

In secondo luogo, la normativa statale non impone l'utilizzo di *third party standard* per la misurazione del *public benefit* realizzato, prevedendo la possibilità di un'autovalutazione da parte degli amministratori, i quali possono avvalersi di standard di misurazione da loro prodotti <sup>(94)</sup>.

La pubblicazione del *Delaware Public Benefit Corporation Act*, vista la rilevanza della legislazione del Delaware nel processo evolutivo del diritto societario nordamericano (e, più in generale globale), riveste notevole importanza per la diffusione delle *benefit corporation* e rappresenta un ulteriore punto di riferimento, oltre al *Model Act*, per gli Stati che intendono disciplinare il nuovo modello di *corporation* <sup>(95)</sup>.

8. – Analizzata nel dettaglio la disciplina delle *benefit corporation*, è necessario soffermarsi brevemente sulla distinzione fra il modello giuridico societario ed i sistemi privati – facoltativi – di certificazione delle imprese, tra i quali il più conosciuto è quello predisposto da B-lab, ente *non profit* statunitense che qualifica le imprese quali «*Certified B Corporation*» o «*B Corp*».

---

<sup>(91)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §365(c): «*The certificate of incorporation of a public benefit corporation may include a provision that any disinterested failure to satisfy this section shall not, for the purposes of §102(b)(7) or §145 of this title, constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty*».

<sup>(92)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §366(b). È fatta salva la possibilità, rimessa ai soci, di optare per una frequenza annuale (Cfr. Del. Code Ann. tit. 8, §366(c)(1)).

<sup>(93)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §366(c)(2).

<sup>(94)</sup> Del. Code Ann. tit. 8, §366(b)(2). Tale previsione legislativa evidenzia con forza la non necessità dell'utilizzo degli standard valutativi predisposti da B-lab o da altri soggetti al fine dell'utilizzo e del mantenimento della forma giuridica della PBC. Le società possono però liberamente decidere di utilizzare standard esterni di valutazione, prevedendolo specificamente nell'atto costitutivo o nello statuto (Del. Code Ann. tit. 8, §366(c)(3)).

<sup>(95)</sup> Il Colorado, ad esempio, ha deciso di seguire il modello del Delaware, apportando però, in un'ottica di maggiore coerenza con le previsioni del *Model Act*, specifici correttivi come l'obbligo di pubblicazione annuale del report informativo e l'utilizzo di standard di valutazione terzi per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale (cfr. Colo. Rev. Stat. §7-101-507).

L'attività di certificazione è stata avviata da B-lab nel 2007 al fine di creare uno strumento di monitoraggio dell'attività delle imprese che si dichiarano orientate al *triple bottom line*, utile a distinguere quelle che producono realmente un beneficio comune da quelle che ne fanno solo una mera strategia di *marketing* <sup>(96)</sup>.

Gli standard di misurazione delle *performance* delle imprese predisposti da B-lab prendono in considerazione quattro aree specifiche: la governance aziendale, il trattamento dei dipendenti, l'impatto sulla comunità e sull'ambiente <sup>(97)</sup>. La certificazione viene rilasciata a quelle imprese che sottoposti volontariamente alla prova di valutazione raggiungono un punteggio minimo di 80 su 200 e che superano con successo gli ulteriori accertamenti documentali <sup>(98)</sup>. Superato l'*assessment*, le imprese certificate si impegnano a modificare il proprio statuto per comprendervi il riferimento agli interessi degli *stakeholder*. Le *Certified B Corp* sono oggi 1708, in 50 paesi e in 130 settori industriali diversi <sup>(99)</sup>.

Il modello giuridico delle *benefit corporation* opera invece su un diverso piano rispetto alla certificazione. A differenza di quest'ultima, che generalmente prevede una verifica dell'impatto sociale dell'impresa da parte dall'ente certificatore, la scelta della forma giuridica della *benefit corporation* non implica alcun controllo da parte dello Stato sull'adempimento o meno del beneficio comune (anche in considerazione del fatto

---

<sup>(96)</sup> MAGDALUYO, *B Lab is Building a new sector of the Economy: But Can We Trust Who is Behind the Wheel?*, Research Paper, Graduate School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2012, consultabile su [http://gps.ucsd.edu/\\_files/faculty/gourevitch\\_cs\\_magdaluyo.pdf](http://gps.ucsd.edu/_files/faculty/gourevitch_cs_magdaluyo.pdf), pp. 3 ss.. Oltre a B-lab, sono diversi i sistemi di certificazioni che si sono sviluppati sul mercato e si auspica, in un'ottica di favore verso una più ampia concorrenza, che ne nascano di nuovi a seguito della diffusione del modello giuridico delle *benefit corporation*. Per una panoramica su altri sistemi di certificazione vedi ad esempio MILES, MUNILLA, *The potential Impact of Social Accountability Certification on Marketing: A short Note*, in *J. Bus. Ethics*, 2004, 50, p. 1 ss.; TAYLOR, *In the Market But Not of It: Fair Trade Coffee and Forest Stewardship Council Certification as Market-Based Social Change*, in *World Dev.*, 2005, 33, p. 129 ss.; RAYNOLDS, MURRAY, HELLER, *Regulating Sustainability in the Coffee Sector: A Comparative Analysis of Third-Party Environmental and Social Certification Initiatives*, in *Agr. Hum. Values*, 2007, 24, p. 147 ss.

<sup>(97)</sup> HONEYMAN, *The B Corp Handbook*, cit., p. 46 ss.

<sup>(98)</sup> Ciascuna società certificata può essere soggetta, ogni due anni, all'attività di revisione di B-lab. Le imprese certificate si impegnano a pagare una quota annua proporzionata al proprio fatturato, mentre dall'altro la certificazione immette le imprese all'interno della comunità di B-lab che, oltre a sottoporle all'attenzione dei media e degli *impact investor*, offre supporto di diverso tipo, come benefici economici e programmi di ristrutturazione dei finanziamenti (cfr. B-LAB, *2009 B Corporation Annual Report. Building a new sector of the Economy*, p. 11).

<sup>(99)</sup> Cfr. <https://www.bcorporation.net/>.

che non sono previste agevolazioni fiscali di alcun tipo) <sup>(100)</sup>. Inoltre, l'impiego del modello giuridico non richiede la certificazione da parte di B-lab o di altre organizzazioni pubbliche o private, ma esclusivamente l'utilizzo di standard terzi per la valutazione dell'impatto sociale e ambientale della società.

La certificazione è dunque nettamente distinta dal modello giuridico, ben potendo esistere società certificate quali *B Corp* che non usufruiscono della forma giuridica della *benefit corporation* e viceversa.

È utile rilevare come la certificazione da parte di un ente privato come B-lab può essere rilasciata a qualunque impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata e dal luogo di costituzione. Il modello giuridico delle *benefit corporation*, invece, ha un raggio di applicazione ben più ristretto. In quanto prodotto dal legislatore di ciascuno Stato, è applicabile esclusivamente alle società costituite all'interno dello Stato stesso, nonché alle forme societarie specificamente previste dalla legge, negli Stati Uniti le *sole corporation* <sup>(101)</sup>.

9. – In Europa, sulla scia di quanto avvenuto negli Stati Uniti, le *Certified B Corporation* iniziano ad affermarsi sul mercato ma, né a livello statale (con l'unica eccezione dell'Italia), né a livello comunitario sono finora state elaborate discipline volte a regolare il modello giuridico delle *benefit corporation*.

Un primo modello organizzativo ibrido per le imprese sociali è stato introdotto dal Regno Unito con il *Companies Act* del 2004: la *Community Interest Company* (CIC) <sup>(102)</sup>. Si tratta, però, di società (*company*) che

---

<sup>(100)</sup> Il trattamento fiscale delle *benefit corporation* non è specificatamente disciplinato dal legislatore statunitense e deve essere desunto dalle regole generali che regolano l'imposizione fiscale federale e statale. Considerato che al nuovo modello societario non si applicano le restrizioni previste per le organizzazioni *non-profit* e che allo stesso si applica la disciplina statale delle *corporation*, la sua tassazione ricalcherà, sia a livello federale che statale, quello di una normale *corporation* (con possibile classificazione come *S corporation* o *C corporation*), con la completa irrilevanza ai fini fiscali del doppio scopo. Non sono stati previsti benefici fiscali di alcun tipo per le *benefit corporation* (così come per le società *benefit* in Italia), unica eccezione è il credito d'imposta previsto dalla città di Philadelphia per le *corporation* locali certificate da B Lab. Sul tema della tassazione delle *benefit corporation* v. MAYER, GANAHL, *Taxing Social Enterprise*, cit., p. 387 ss.

<sup>(101)</sup> Fa eccezione il Maryland (MD. Code Ann., Corps & Ass'ns §§4A-1101-1108) nel quale sono state introdotte le *benefit LLC*.

<sup>(102)</sup> *Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act*, 2004, c. 27, §26. In dottrina LLOYD, *Transcript: Creating the CIC*, in 35 *Vt. L. Rev.*, 2010, p. 31 ss.; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 674 ss.

hanno come unico scopo il perseguimento di finalità sociali <sup>(103)</sup>. Le CIC possono assumere la forma di *company limited by guarantee* o *company limited by shares*, ma hanno forti limiti nella distribuzione degli utili. Infatti, nella prima forma non è permesso distribuirne, mentre nella seconda gli utili possono essere distribuiti entro i limiti previsti dalla legge (il 35% degli utili distribuibili) <sup>(104)</sup>.

Le CIC sono inoltre sottoposte alla vigilanza di un'apposita Autorità pubblica indipendente (il c.d. *Regulator*) che verifica l'effettivo perseguimento dello scopo di interesse sociale (attraverso il c.d. *community interest test*) <sup>(105)</sup> e alla quale devono essere inviati i report annuali sull'operato dell'ente.

Anche le CIC, dunque, come altre forme europee di impresa sociale – tra cui l'«impresa sociale» introdotta in Italia dal d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 o le «cooperative sociali» regolate dalla l. n. 381 dell'8 novembre 1991 – non sembrano idonee ad assicurare un reale sviluppo della *social enterprise* considerati i limiti riconducibili in larga parte al *nondistribution constraint*.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano – sorvolando in questa sede sul dibattito interno sorto attorno alla definizione dei confini dell'«interesse sociale» <sup>(106)</sup> – è necessario rilevare come, oltre ad essere stato il primo ad introdurre la disciplina delle «cooperative sociali» nel 1991 <sup>(107)</sup>, è stato anche il primo ad «importare» dagli Stati Uniti la disci-

<sup>(103)</sup> Sul tema BRUNO, *Fair trade e community interest company in Inghilterra*, in *Il commercio equo e solidale*, a cura di Pernazza, 2009, p. 191 ss.

<sup>(104)</sup> Cfr. *Office of the Regulator of Community Interest Companies, Community interest companies: guidance chapters, Chapter 6: The asset Look*, p. 6 ss.

<sup>(105)</sup> Cfr. Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act, 2004, c. 27, §35(2), secondo il quale «*A company satisfies the community interest test if a reasonable person might consider that its activities are being carried on for the benefit of the community*».

<sup>(106)</sup> Sul tema, tra gli altri, MICCIO, *Interesse sociale e interesse individuale del socio nelle società di capitali*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1953, p. 92 ss.; SENA, *Contratto di società e comunione di scopo*, in *Riv. soc.*, 1956, p. 730 ss.; MIGNOLI, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, p. 740 ss.; JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964; JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anno dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, pp. 795 ss.; FERRARINI, *Valore per gli azionisti e governo societario*, cit. p. 462 ss.; DENOZZA, *L'interesse della società e la responsabilità sociale dell'impresa*, in *Bancaria*, 2005, p. 18 ss.; GUACCERO, *Interesse al valore per l'azionista e interesse della società*, Milano, 2007; LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, pp. 1 ss.; AA.VV., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholder*, Milano, 2010; ANGELICI, *Interesse sociale e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, p. 573 ss.

<sup>(107)</sup> Le cooperative sociali sono state regolate dalla l. 8 novembre 1991, n. 381, recante la «Disciplina delle cooperative sociali». Si tratta di una forma di società cooperativa (dunque a scopo mutualistico) caratterizzata dal particolare scopo sociale, quello di «perseguire

plina delle *benefit corporation* a seguito dell'approvazione della legge di Stabilità 2016 <sup>(108)</sup>.

La disciplina delle società *benefit* si colloca a metà strada tra il *Model Act* statunitense e la legislazione del *Delaware*, cercando però di superare le criticità rilevate dalla dottrina nordamericana in tema di controlli.

Anche il legislatore italiano è intervenuto regolando i tre elementi caratteristici delle *benefit corporation* e, dunque, (i) lo scopo sociale, (ii) la responsabilità degli amministratori e (iii) gli obblighi di trasparenza.

Quanto allo scopo sociale, la legge riprende la disciplina del *Delaware* richiedendo alla società di perseguire, oltre allo scopo di lucro, sia uno scopo di «beneficio comune» generale che uno scopo di beneficio comune speciale <sup>(109)</sup>, i quali devono essere specificamente indicati nell'ambito della clausola relativa all'oggetto sociale <sup>(110)</sup>. Le società *benefit*, infatti, sono descritte come quelle società che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (*Specific public benefit*) e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di una vasta platea di *stakeholder* (*General public benefit*) <sup>(111)</sup>.

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini», nelle quali l'interesse generale è preminente rispetto a quello privatistico dei soci. Le cooperative sociali svolgono attività di pubblica utilità e gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, (tipo A); o attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (tipo B). Se rispettano i requisiti previsti dalla l. n. 381 del 1991 sono considerate delle ONLUS. Secondo alcuni autori l'introduzione in Italia delle cooperative sociali ha dato avvio al movimento della moderna *social enterprise* in Europa (v. DEFOURNY, NYSSENS, *Social Enterprise in Europe*; cit., p. 205-206; ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 671). Infatti, la maggior parte dei paesi dell'Europa continentale, seguendo l'esempio italiano, ha introdotto forme societarie assimilabili alle cooperative sociali, ma lo spazio entro il quale si è sviluppata l'impresa sociale europea è stato limitato ad una interpretazione restrittiva, che la identifica come alternativa alle organizzazioni senza scopo di lucro.

<sup>(108)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-384.

<sup>(109)</sup> Le definizioni espresse al comma 378, lett. a), dell'art. 1, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, aiutano a chiarire l'ampiezza dello scopo di beneficio da perseguire. Difatti, è specificato che per beneficio comune s'intende «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376». Il riferimento è, dunque, alla produzione di tali effetti nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed «altri portatori di interesse», ovvero quei soggetti o gruppi di soggetti «coinvolti, direttamente o indirettamente» dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile [cfr. art. 1, comma 378, lett. b), l. 28 dicembre 2015, n. 208].

<sup>(110)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 377, primo periodo; 379, primo periodo.

<sup>(111)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 376.



Sempre con riguardo allo scopo sociale, riveste particolare importanza sistematica la previsione secondo la quale le società già esistenti che decidono di perseguire anche finalità di beneficio comune non devono operare una trasformazione societaria, ma devono procedere attraverso la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, nel rispetto delle disposizioni proprie di ciascun tipo (artt. 2252, 2300, 2436, 2480 c.c.) <sup>(112)</sup>. Ciò conferma come le società *benefit* non si configurino come un nuovo *tipo* societario <sup>(113)</sup> e come lo “scopo di beneficio” non assurga al ruolo di *scopo autonomo* paragonabile allo scopo lucrativo, mutualistico o consortile.

Lo scopo di beneficio comune sembra porsi come scopo complementare, ma paritario, rispetto a quello proprio della società (lucrativo o mutualistico). Al momento dell'inserimento dello scopo di beneficio all'interno della clausola relativa all'oggetto sociale si determina, pertanto, un ampliamento dello scopo sociale originario che diviene duplice: di lucro (o mutualistico) e di beneficio comune. La diretta conseguenza di tale ampliamento o duplicazione dello scopo è la modifica della *governance* interna, dell'assetto di poteri, doveri e responsabilità della società e degli amministratori.

L'introduzione delle società *benefit*, dunque, sembra mettere fine alla rigida dicotomia esistente, in termini funzionali, tra enti *for profit* – come modello dell'associativismo speculativo, caratterizzati dall'autodestinazione del risultato economico – ed enti *non profit* – come modello di altri associazionismi che perseguono finalità di natura ideale, contraddistinti dall'eterodestinazione del risultato economico <sup>(114)</sup>.

In questi termini, sembra possibile affermare che il modello ibrido delle società *benefit* contribuisce alla rottura tra *tipi* di società e *funzione* (o causa) societaria (associativa lucrativa). I tipi previsti dal codice non sono più ancorati ad un unico modello funzionale rinvenibile nell'associazionismo speculativo (nello scopo di lucro soggettivo di cui all'art. 2247 c.c.), ma possono essere utilizzati per l'attuazione di un nuovo modello funzionale ibrido, caratterizzato da uno scopo plurimo, di lucro e di beneficio comune <sup>(115)</sup>.

---

<sup>(112)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 379, secondo periodo.

<sup>(113)</sup> Sull'applicazione del regime della trasformazione e sulla rilevanza della società per azioni quotata come nuovo “tipo” societario SPADA, *Tipologia delle società e società per azioni quotata*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 214 ss.

<sup>(114)</sup> Sull'individuazione del criterio discrezionale tra gli enti del libro primo del codice civile e le società si veda ZOPPINI, *Le fondazioni*, cit., p. 91 ss.

<sup>(115)</sup> Sul tema si rimanda ai contributi di ZOPPINI, *Le fondazioni*, cit., p. 126 ss.; e SPADA

Con riferimento ai doveri di condotta e responsabilità degli amministratori, prendendo di nuovo spunto dalla disciplina del Delaware, la normativa italiana prevede che questi, nella loro attività decisionale, operino un bilanciamento tra l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli *stakeholder* <sup>(116)</sup>. L'inosservanza di tale obbligo di bilanciamento può costituire inadempimento dei doveri di diligenza imposti dalla legge e dallo statuto, con applicazione di quanto disposto dal codice civile in tema di responsabilità degli amministratori <sup>(117)</sup>. La disciplina italiana, come quella del Delaware, non limita la responsabilità personale degli amministratori e non esclude la possibilità di avviare contro gli stessi un'azione di risarcimento danni per equivalente, che anzi costituisce il principale strumento offerto dell'ordinamento nei casi di inadempimento dei doveri di condotta.

In tema di rimedi, attraverso l'esclusivo richiamo alle azioni di responsabilità previste dal codice civile per ciascun tipo societario, il legislatore nega l'esistenza di qualunque tipo di dovere o responsabilità ulteriore degli amministratori nei confronti dei terzi beneficiari del beneficio comune, i quali restano privi di tutela diretta. La legittimazione attiva ad avviare azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori è dunque rimessa esclusivamente alla società ed ai soci, compatibilmente con quanto previsto dal codice civile in relazione a ciascun tipo societario.

Infine, nella regolamentazione degli obblighi di trasparenza e del sistema dei controlli, la normativa italiana non si limita a trapiantare nel nostro ordinamento la disciplina statunitense, ma introduce degli elementi di novità.

In linea di continuità con quanto previsto dal *Model Act*, la legge richiama l'utilizzo di standard di valutazione esterni per la misurazione del beneficio comune prodotto <sup>(118)</sup> e conferma l'obbligo di redigere una relazione annuale che deve essere resa pubblica <sup>(119)</sup>. Allo stesso

---

e SCIUTO, *Il tipo della società per azioni*, in *Tratt. soc. per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, p. 91 ss.

<sup>(116)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 380, primo periodo.

<sup>(117)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 381.

<sup>(118)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 382, lett. *b*). Le caratteristiche fondamentali di tale standard di valutazione esterno sono individuate nell'allegato 4 alla l. n. 208 del 2015, secondo il quale questo deve essere esauriente, articolato e sviluppato da un ente indipendente e credibile.

<sup>(119)</sup> La relazione deve includere: *a*) la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; *b*) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche tecniche e di

tempo, però, da un lato impone che tale relazione sia allegata al bilancio d'esercizio, con tutte le conseguenze che ne derivano nel caso di mancato deposito <sup>(120)</sup> e, dall'altro, superando il sistema privatistico di controlli rimesso alle azioni dei soci ed alle reazioni di consumatori e mercato, fonda un sistema di *public enforcement*, in quanto attribuisce l'attività di verifica sull'operato delle società *benefit* all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) <sup>(121)</sup>.

Questa potrà sanzionare quelle società che, utilizzando il modello della società *benefit* nonché la denominazione sociale «Società *benefit* » o l'abbreviazione «SB» <sup>(122)</sup>, “senza giustificato motivo e in modo reiterato non perseguono le finalità di beneficio comune” <sup>(123)</sup> previste dallo statuto. L'Autorità potrà procedere applicando la disciplina volta a regolare la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti <sup>(124)</sup> e il Codice del consumo <sup>(125)</sup>. Il generale riferimento a quest'ultimo, presente al comma 384 della Legge di stabilità 2016, deve essere inteso quale riferimento alle pratiche commerciali scorrette di cui all'art. 20 della Parte II, Titolo III, ed in particolare alle pratiche commerciali ingannevoli di cui agli artt. 21-23 <sup>(126)</sup>.

imparzialità e indipendenza descritte negli allegati 4 e 5 alla l. n. 208 del 2015; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. Cfr. l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 382, 383. Le aree di valutazione dell'impatto sociale che devono essere prese in considerazione nella relazione annuale sono, invece, identificate nell'allegato 5 alla l. n. 208 del 2015 e riguardano il governo dell'impresa, i lavoratori, l'ambiente e in generale tutti gli stakeholder coinvolti dall'attività della società.

<sup>(120)</sup> La disciplina prevista dalla legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 2015) non fornisce indicazioni specifiche, ma si può ipotizzare che la relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune debba essere redatta dagli amministratori (gli stessi soggetti incaricati della redazione del bilancio, art. 2423 c.c.) e debba essere obbligatoriamente allegata al bilancio, alla stregua di quanto avviene per la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. Inoltre, come la relazione sulla gestione, non dovrebbe costituire parte integrante del bilancio, ma dovrebbe essere un documento autonomo non soggetto ad approvazione da parte dell'organo assembleare. Infine, nei casi di deposito obbligatorio del bilancio, il mancato deposito, insieme a questo, della relazione sul perseguimento del beneficio comune, dovrebbe far scattare le sanzioni amministrative previste per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi ex art. 2630 c.c.

<sup>(121)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 384.

<sup>(122)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 379, terzo periodo.

<sup>(123)</sup> Cfr. relazione introduttiva al disegno di legge recante «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune», A.S. n. 1882/2015, p. 4.

<sup>(124)</sup> La normativa di riferimento per la regolamentazione della pubblicità ingannevole è il d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007.

<sup>(125)</sup> D. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo).

<sup>(126)</sup> Si veda quanto indicato dalla relazione introduttiva al disegno di legge recante “Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di

Nello svolgimento della sua attività di supervisione l'AGCM, dotata di poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori, potrà avviare anche d'ufficio, oltre che su istanza di soggetti o organizzazioni che ne abbiano interesse, il procedimento amministrativo volto all'accertamento di eventuali infrazioni <sup>(127)</sup>.

L'affidamento dell'attività di vigilanza ad un'autorità indipendente dovrebbe contribuire a rafforzare la tutela degli *stakeholder*, ancora privi di una vera e propria tutela diretta nei confronti della società, e a costruire un *brand* – quello delle «società *benefit*» – connotato da maggiori garanzie di affidabilità per investitori e consumatori.

10. – L'analisi sinora svolta permette di giungere a due diversi ordini di conclusioni circa il trapianto giuridico del modello delle *benefit corporation* nell'ordinamento italiano <sup>(128)</sup>: *a*) sulla portata sostanziale del trapianto dell'istituto statunitense e *b*) sulla opportunità, o meno, di un tale trapianto.

*a*) Per quanto concerne la portata sostanziale del trapianto giuridico, si possono effettuare diverse considerazioni.

---

beneficio comune" (A.S. n. 1882/2015), p. 4. In tali circostanze, sembrerebbe potersi invocare l'applicazione della clausola generale di scorrettezza di cui all'art. 20 cod. cons., nonché della clausola di specie di cui all'art. 21, lett. *c*) e *f*). L'utilizzo, non giustificato da una reale attività della società orientata al *triple bottom line*, del modello della società *benefit* e della denominazione sociale «Società *benefit*» o dell'abbreviazione «SB», oltre a costituire una pratica contraria alla diligenza professionale, può certamente ritenersi idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico di un consumatore medio e idonea ad indurre lo stesso in errore orientandolo verso una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Cfr. sul tema PERUGINI, *Le pratiche commerciali scorrette*, in *Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement*, a cura di Rossi Carleo, Torino, 2015, p. 164 ss.

<sup>(127)</sup> La procedura applicabile innanzi alla AGCM è regolata dalla Delibera dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato del 1 aprile 2015 n. 25411 recante «Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie». Sul tema, tra gli altri, FRENI, *Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, in *Giorn. dir. amm.*, 2008, p. 271 ss.; LEONE, *Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese*, in *Dir. ind.*, 2008, pp. 255 ss. Sui poteri dell'Autorità PERUGINI, *Il public enforcement. La tutela amministrativa delle pratiche commerciali scorrette*, in *Diritto dei consumi. Soggetti, atto, attività, enforcement*, cit., p. 225-230.

<sup>(128)</sup> In generale sul tema WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Edinburgh, 1974; SACCO, *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, v. II, Torino, 1988, p. 365 ss.; CAIRNS, *Watson, Walton, And The History Of Legal Transplants*, in *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, 2013, p. 638 ss.

In primo luogo, è opportuno rilevare come l'introduzione della disciplina delle società *benefit*, con riferimento a quell'accezione più ampia di *social enterprise* in precedenza richiamata, non si inserisce nel generale quadro di riforma del terzo settore volto ad una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo *non-profit*, le fondazioni e le imprese sociali <sup>(129)</sup>.

Infatti, le società *benefit*, seppur orientate anche al perseguimento di fini di utilità sociale (gli scopi di beneficio comune), sono riconducibili (come chiaramente espresso dalla lettera dell'art. 1, comma 376, della legge di stabilità 2016) <sup>(130)</sup> nell'alveo delle società lucrative di cui all'art. 2247 c.c.. Le società *benefit* rappresentano, sì, un modello organizzativo ibrido, ma nel quale lo scopo di lucro, inteso quale scopo-fine conseguito dalle parti, assume i connotati tanto del lucro oggettivo quanto del lucro soggettivo, ovvero, la divisione e distribuzione degli utili tra i soci, così come indicato all'art. 2247 c.c. <sup>(131)</sup>.

In tale prospettiva, la società *benefit* si differenzia nettamente dall'impresa sociale italiana di cui al d.lgs. 155 del 2006, dalle cooperative sociali di cui alla l. 381 del 1991 e da tutte le altre forme associative *non profit*, considerata l'assenza, in queste ultime, di uno scopo di lucro soggettivo <sup>(132)</sup>.

Ulteriori considerazioni possono farsi in ordine all'ambito di applicazione della normativa italiana. Quest'ultima, contrariamente a quella statunitense, non limita l'utilizzo del modello delle società *benefit* alle sole società per azioni, ma lo estende a tutte le società lucrative, di persone e di

<sup>(129)</sup> Si veda ad esempio il disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (A.S. n. 1870 del 2015).

<sup>(130)</sup> L'art. 1, comma 376, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, definisce le società *benefit* come società che, «nell'esercizio di una attività economica, *oltre allo scopo di dividerne gli utili*, perseguono una o più finalità di beneficio comune (...)».

<sup>(131)</sup> CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, II. *Diritto delle società*, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2009, p. 25; *Diritto commerciale (Aggiornato alla legge 11 agosto 2014, n. 116)*, Estratto, a cura di Cian, Torino, 2015, p. 256. Per una panoramica sui criteri di distinzione tra enti con e senza scopo di lucro PONZANELLI, voce *Enti senza scopo di lucro*, cit., p. 468-469; ID., *Le nuove frontiere del primo e quinto libro del codice civile*, cit., p. 200 ss.; MARASÀ, *Attività imprenditoriale e scopi mutualistici nelle associazioni del primo libro del codice civile*, in AA. VV., *Fondazioni e associazioni. Proposte per una riforma del primo libro del Codice Civile*, cit., p. 192 ss..

<sup>(132)</sup> La sussistenza dello scopo di lucro nelle società *benefit* è confermata dallo stesso art. 1, comma 376 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 che, richiamando il dato letterale dell'art. 2247 c.c., definisce le società *benefit* come quelle società che «nell'esercizio di una attività economica, *oltre allo scopo di dividerne gli utili*, perseguono una o più finalità di beneficio comune (...)».

capitali, oltre che alle società cooperative <sup>(133)</sup>. Per quanto attiene alle società di persone, la possibilità per queste di usufruire della nuova forma societaria potrebbe costituire un valido incentivo affinché anche le piccole e medie imprese si convertano ad un nuovo modello di *business* “sostenibile” e possano accedere ad un particolare tipo di investimenti, quelli “socialmente responsabili” <sup>(134)</sup>.

Pare, invece, asistematico il richiamo alle società cooperative. Queste, infatti, non possono essere collocate all’interno della categoria delle società lucrative di cui all’art. 2247 c.c. <sup>(135)</sup> e, dunque, non rientrano nella

---

<sup>(133)</sup> L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 377, secondo periodo. Quanto alla compatibilità del modello della *società benefit* (SB) con particolari forme di impresa esercitate attraverso uno dei tipi societari previsti dal codice civile, sembra possibile ammettere l’utilizzo del modello SB per le società consortili *ex art. 2615-ter c.c.* (considerato che queste utilizzano i tipi societari previsti dal codice civile sostituendo lo scopo consortile allo scopo di lucro o mutualistico); per le startup innovative (le quali utilizzano la forma giuridica delle società di capitali e cooperative, ma nei limiti in cui siano rispettati tutti i requisiti indicati dalla l. n. 221 del 2012 per l’iscrizione nel registro delle *start-up* innovative); per le società tra professionisti, laddove sia consentito l’utilizzo della forma societaria per lo svolgimento dell’attività professionale in forma associata (a seguito della l. n. 183 del 2011, art. 10, e del d.m. Giustizia n. 34 del 2013, utilizzabile non solo per le professioni “non protette” ma anche per quelle organizzate in ordini e collegi) e, il modello SB sia compatibile con le eventuali leggi speciali volte a regolare alcune società tra professionisti (cfr. le società per l’attività di ingegneria *ex art. 90 d.lgs. n. 163 del 2006*; le società tra farmacisti, *ex art. 7 l. n. 362 del 1991*; le società tra avvocati *ex d.lgs. n. 96 del 2001*). Non sembra invece ammissibile l’utilizzo del modello SB per le cooperative di solidarietà sociale (disciplinate dalla l. n. 381 del 1991) e per le imprese sociali (di cui al d.lgs. n. 155 del 2006). In entrambe i casi, infatti, si tratta di particolari società caratterizzate da un lato dalla specificità dell’oggetto sociale («perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini» per le prime e la produzione e lo scambio di «beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale» per le seconde) e dall’altro dall’essere società *non profit*, al di fuori della *ratio* alla base delle *società benefit*, che è quella di coniugare il duplice scopo di lucro (inteso al legislatore italiano in senso ampio, come scopo economico che si sostanzia nello scopo di lucro, mutualistico e consortile) e di beneficio comune.

<sup>(134)</sup> L’esplicito richiamo alle società di persone è forse ultroneo, trattandosi di forme societarie nelle quali l’affidamento della gestione agli stessi soci e l’ampiezza assicurata all’autonomia privata potrebbe già – nonostante si tratti pur sempre di società lucrative caratterizzate dall’autodestinazione ai soci dei benefici patrimoniali prodotti – permettere l’inserimento all’interno dell’oggetto sociale di previsioni che prevedono un fine di beneficio comune.

<sup>(135)</sup> Secondo VISENTINI, *Principi di diritto commerciale*, Padova, 2006, p. 145, la diversa natura delle società cooperative rispetto alle società lucrative è sottolineata anche dalla sistematica del codice civile, confermata dall’ultima riforma del diritto societario del 2003, che le disciplina in un apposito titolo il VI del libro V. Sulla differenza tra società cooperative e lucrative e sulla possibile riconduzione delle prime alle associazioni in senso stretto, più che alle società lucrative di cui all’art. 2247 c.c. si veda invece ZOPPINI, *Le Fondazioni*, cit., p. 97.

definizione generale di società *benefit* fornita dal legislatore all'art. 1, comma 376, della legge di stabilità 2016, in quanto caratterizzate da un diverso scopo, quello mutualistico (artt. 2511 e 2515 c.c.) <sup>(136)</sup>. Si tratta di società nelle quali, anche se l'attività può essere condotta con metodo economico, può generare un lucro oggettivo e può produrre vantaggi di tipo patrimoniale per i soci, non è ravvisabile il profilo del lucro soggettivo (ovvero la divisione degli utili nella sua interpretazione più restrittiva, così come descritta dall'art. 2247 c.c.) <sup>(137)</sup> quale scopo-fine perseguito dai soci, come dimostrano gli stringenti limiti all'eventuale distribuzione di utili <sup>(138)</sup>.

Infine, quanto al contenuto della disciplina italiana rispetto al modello giuridico trapiantato, è d'obbligo rilevare il tentativo del legislatore di superare i limiti al sistema dei controlli sull'operato delle *benefit corporation*. Oltre ad aver istituito un doppio binario incentrato su *private* e *public enforcement*, che dovrebbe generare una maggiore affidamento nelle società *benefit*, il modello italiano prevede la possibilità di esperire l'azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori per i casi di violazione dei doveri fiduciari e l'obbligo di rendere pubblica e di allegare al bilancio di esercizio la relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, con la possibile applicazione delle sanzioni esistenti per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (art. 2630 c.c.) in caso di inadempimento.

b) Quanto alla opportunità di un tale trapianto, si può rilevare come, da un punto di vista sistematico, questo possa ritenersi necessario per l'introduzione di società a duplice finalità nell'ordinamento italiano.

Infatti, l'attuale sistema codicistico non sembra coerente con le società orientate al *triple bottom line* – ovvero le società ibride con scopo di lucro e di beneficio comune <sup>(139)</sup>, e ciò alla luce sia della tradizionale filosofia

---

<sup>(136)</sup> Le società cooperative, caratterizzate dallo scopo mutualistico di cui all'art. 2511 c.c. si pongono, infatti, al di fuori della definizione di società *benefit* offerta dall'art. 1 comma 376, l. 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, richiamando il testo dell'art. 2247 c.c., indica lo scopo di lucro soggettivo (la divisione degli utili tra i soci) come uno degli scopi caratteristici del nuovo modello societario.

<sup>(137)</sup> Per un'interpretazione estensiva dello scopo di lucro cfr. la ricostruzione di SANTOSUOSSO, *Sub art. 2247 c.c.*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Gabrielli, *Delle società – Dell'azienda – Della concorrenza*, vol. I, a cura di Santosuosso, Torino, 2014, p. 14.

<sup>(138)</sup> Cfr. MARASÀ, *Scopi lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in *Gli enti "Non Profit" in Italia*, a cura di Ponzanelli, Padova, 1994, p. 188, 192; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 25; AA. Vv., *Diritto commerciale*, cit., p. 256.

<sup>(139)</sup> Parte della dottrina evidenzia come l'esistenza di norme eccezionali che auto-

del valore per l'azionista sia dell'interpretazione maggioritaria che qualifica le società come «fenomeno essenzialmente egoistico», caratterizzato dall'autodestinazione e non dall'eterodestinazione del risultato economico prodotto <sup>(140)</sup>.

---

rizzano l'utilizzo delle forme societarie – in particolare lucrative – per la conduzione di attività senza scopo di lucro (come nel caso dell'impresa sociale di cui al d.lgs. n. 155 del 2006) non può ritenersi idonea a fondare la “derogabilità statutaria dello scopo di lucro” o, in generale, economico delle società. Tali norme eccezionali non dovrebbero, dunque, legittimare l'inserimento nell'atto costitutivo di clausole incompatibili con lo scopo economico-egoistico della società né l'utilizzo dei tipi societari esistenti per il perseguimento di scopi ideali o altruistici (MARASÀ, *Le “società” senza scopo di lucro*, Milano, 1984, p. 341 ss., in particolare p. 413-418; FERRI, *Le società*, in *Trattato di diritto civile italiano*, v. 10, tomo III, Torino, 1987, p. 23 ss.; MARASÀ, *Scopi lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile*, cit., p. 194-197; ID., *Attività imprenditoriale e scopi mutualistici nelle associazioni del primo libro del codice civile*, cit., p. 189, 193-195; ID., *Le società*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di Iudica e Zatti, 2a ed., Milano, 2000, p. 268 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 28-31; SCALESE e SCALESE, *Sub art. 2249 c.c.*, in *Codice delle società*, 7a ed., Milano, 2013, p. 29-30; AA.VV., *Diritto commerciale*, cit., p. 258-260). E d'obbligo segnalare come altra parte della dottrina abbia, invece, sostenuto la tesi del tramonto dello scopo di lucro, secondo la quale le società, in particolare quelle di capitali, sarebbero delle strutture organizzative causalmente neutre ed utilizzabili per la realizzazione di qualsiasi scopo lecito e dunque anche scopi non egoistici. Così SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, p. 151 ss.; sostenuta anche da CARRABBA, *Scopo di lucro e autonomia privata. La funzione nelle strutture organizzative*, Napoli, 1994, p. 65 ss., in particolare p. 111-115; DI SABATO, *Società in generale – Società di persone*, in *Tratt. dir. civ. C.N.N.*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, p. 45 ss. Sul tema cfr. ZOPPINI, *Quattro tesi per una rilettura delle norme sulle fondazioni*, cit., p. 68-69; ID., *Le fondazioni*, cit., p. 126-131; SPADA e SCIUTO, *Il tipo della società per azioni*, cit., p. 92 ss.. Sulla stretta connessione tra attività sociale (espressa nella clausola dell'oggetto sociale) e forme organizzative tipiche, che non ne permette l'utilizzo per attività non riconducibili a quelle normativamente previste v. CORAPI, *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1971, p. 155.

<sup>(140)</sup> Così CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 26-28. Le società sono descritte dalla dottrina maggioritaria come enti associativi preposti al perseguimento di uno scopo economico (nelle diverse forme dello scopo di lucro, mutualistico e consortile), nei quali la realizzazione del risultato economico prodotto è a favore esclusivo dei soci (autodestinazione). L'eterodestinazione dei benefici patrimoniali prodotti a terzi e il perseguimento di scopi ideali o altruistici risultano estranei allo schema causale del contratto di società e affidati, invece, all'attività di associazioni e fondazioni disciplinate dal Libro I del codice civile. In generale, sul tema delle società come “fenomeno essenzialmente egoistico”, cfr. anche MARASÀ, *Le società*, cit., p. 224-225; FERRI, *Diritto commerciale*, a cura di Angelici e Ferri, 13a ed., Milano, 2010, p. 246-247; SANTOSUOSSO, *Sub art. 2247 c.c.*, cit., p. 13 ss.; AA.VV., *Diritto commerciale*, cit., p. 257-260. In giurisprudenza, rilevano l'essenzialità dello scopo di lucro soggettivo nel contratto di società Cass., 14 ottobre 1958, n. 3251, in *Foro it.*, 1958, I, p. 1617; Cass., 6 aprile 1966, n. 907, in *Foro it.*, 1966, I, c. 1037. In tal senso, da ultimo, Cass., 12 aprile 2005, n. 7536, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2889, secondo la quale «[i]l principio di autonomia negoziale è applicabile al contratto di società di capitali, con i limiti derivanti dalla circostanza che l'art. 2249 c.c., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, non consente l'adozione di



La necessarietà dell'intervento del legislatore deve rilevarsi anche se si accoglie la tesi secondo la quale la redistribuzione della ricchezza prodotta dalla società deve essere destinata alla società e ai soci *solo in via prioritaria*, consentendo così agli amministratori di tutelare gli interessi di soggetti terzi rispetto agli azionisti <sup>(141)</sup>.

Infatti, nonostante l'accoglimento di tale prospettiva conduca ad ammettere la liceità, tanto della destinazione parziale del risultato economico della società al soddisfacimento di finalità sociali <sup>(142)</sup>, quanto della tutela degli interessi degli *stakeholder* attraverso il perseguimento e la valorizzazione degli interessi di lungo periodo degli azionisti <sup>(143)</sup>, la stessa non permette di superare il problema dell'*(in)*esistenza di un obbligo giuridico per gli amministratori di tutelare gli interessi degli *stakeholder*.

Gli amministratori, infatti, se da un lato possono guardare al perseguimento di finalità sociali nell'ambito della loro discrezionalità gestionale, dall'altro non sono obbligati a farlo.

In particolare, anche se la tutela degli interessi degli *stakeholder* è ammessa dall'ordinamento, mancano, *de iure condito*, strumenti giuridici idonei a tutelare nel tempo i valori di riferimento delle *social enterprise* e, dunque, a preservare i valori "sociali" dell'impresa a seguito di modifiche nel controllo societario <sup>(144)</sup>. In tali casi, potrebbe prospettarsi la lesione

clausole statutarie incompatibili con il tipo di società prescelto; ne consegue che, costituendo lo scopo di lucro un elemento essenziale e caratterizzante il tipo della società per azioni, l'assemblea straordinaria della società non può deliberare la sostituzione dello scopo lucrativo con uno scopo non lucrativo, mediante l'introduzione del divieto di distribuzione degli utili, al di fuori delle tassative ipotesi nelle quali è espressamente consentita l'utilizzazione del tipo della s.p.a. per uno scopo non lucrativo e del procedimento di trasformazione della società in società cooperativa (...)».

<sup>(141)</sup> MARASÀ, *Scopi lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile*, cit., p. 204-205, il quale richiama VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, II, Milano, 1923, n. 323 *bis*, p. 37; SANTOSUOSSO, *Sub art. 2247 c.c.*, cit., p. 15.

<sup>(142)</sup> Cfr. Cass., 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, c. 1932, secondo la quale «[p]oiché lo scopo di lucro non comporta che tutti gli utili debbano essere necessariamente distribuiti ai soci o accantonati a riserva, è legittima e non altera la causa societaria la clausola dello statuto secondo cui parte di essi siano destinati a scopi benefici e sempre che tale destinazione, per la sua entità o per altre ragioni, non venga a pregiudicare lo scopo lucrativo perseguito».

<sup>(143)</sup> SANTOSUOSSO, *Sub art. 2247 c.c.*, cit., p. 22. Sul tema LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 22 ss.; ANGELICI, *Responsabilità sociale dell'impresa, codici etici ed autodisciplina*, in *Giur. comm.*, 2011, p. 163-164.

<sup>(144)</sup> Infatti, se non fosse previsto alcun obbligo giuridico, gli amministratori espressione della nuova maggioranza non sarebbero obbligati a proseguire nel perseguimento delle finalità sociali dell'impresa. D'altra parte, i nuovi soci di maggioranza potrebbero ricondurre l'attività sociale al solo scopo di lucro previsto dallo statuto.

dei diritti di tutti quegli azionisti di minoranza che avevano investito nella società proprio in funzione dell'originaria *mission* sociale.

L'introduzione nell'ordinamento italiano del nuovo modello delle società *benefit* garantisce, invece, la possibilità di inserire lo scopo di beneficio comune (generale e speciale) nell'ambito della clausola dell'oggetto sociale, legittimando definitivamente in tale modello societario la parziale eterodestinazione della ricchezza prodotta dalla società e obbligando gli amministratori al perseguimento dello scopo di beneficio e quindi alla tutela degli interessi degli *stakeholder* anche a seguito di modifiche del controllo.

Inoltre, in tale contesto normativo gli azionisti di minoranza sarebbero tutelati rispetto a modifiche della *mission* societaria dalle particolari maggioranze richieste dalla legge per le modifiche del contratto sociale o dello statuto <sup>(145)</sup>, oltre che dalla possibilità di invocare, ove previsto e nel caso se ne ravvisassero in concreto i presupposti, il diritto di recesso connesso alla modifica dell'oggetto sociale [artt. 2437, comma 1, lett. *a*), e 2473 c.c.] <sup>(146)</sup>.

La presenza di un'apposita normativa volta a disciplinare le società *benefit* contribuisce, poi, alla certezza del diritto, eliminando da un lato il rischio di problemi in sede di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese di società a duplice scopo <sup>(147)</sup>, dall'altro le possibili conseguenze

---

<sup>(145)</sup> Ovvero, il consenso di tutti i soci nelle società di persone (art. 2252 c.c.) o l'attribuzione della competenza a deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale all'assemblea straordinaria nella s.p.a., con l'applicazione delle maggioranze rafforzate (artt. 2365, 2368 c.c.), o alla decisione dei soci nella s.r.l. (2480 e 2479 *bis*, comma 3, c.c.). Nello specifico, in caso di s.p.a. le maggioranze richieste per la modifica dell'oggetto sociale equivalgono al quorum di oltre un terzo del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio (2369, comma 5, c.c.) e al *quorum* dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea nelle società quotate (2369, comma 3, c.c.).

<sup>(146)</sup> Il diritto di recesso sembrerebbe applicabile anche nel caso di passaggio inverso, da società lucrativa a società *benefit*.

<sup>(147)</sup> Cfr. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 28, nt. 56, e 31; AA.VV., *Diritto commerciale*, cit., p. 258. In assenza di una specifica disciplina si pongono problemi di certezza del diritto causati dall'eventualità di interpretazioni ed applicazioni contrastanti da parte di notai e conservatori del registro che potrebbero rifiutare di rogare l'atto costitutivo o di iscrivere la società nel registro delle imprese. In particolare, sulle possibili difficoltà in fase di iscrizione presso il registro delle imprese si riporta il caso di Nativa s.r.l., società che ha visto rifiutata per quattro volte l'iscrizione presso il registro delle imprese di Milano a causa della presenza, all'interno dell'oggetto sociale di un duplice scopo, di lucro e di beneficio comune (si veda l'art. 2 dello statuto di Nativa s.r.l. nel quale si fa espressamente riferimento ad uno scopo di beneficio comune generale: «Lo scopo ultimo della Società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in un'attività economica di successo. La società vuole accelerare una trasformazione positiva nei paradigmi economici, di produ-

connesse all'introduzione nell'atto costitutivo di clausole contrarie allo scopo di lucro <sup>(148)</sup>.

Al contempo, l'introduzione di un'apposita normativa sulle società *benefit* può, da un lato, incentivare le imprese italiane ad adottare nuovi modelli di *business* che sembrano avere un grande potenziale di sviluppo sui mercati internazionali e, dall'altro, in un'ottica di concorrenza tra ordinamenti, attrarre "imprenditori sociali" e "investitori socialmente responsabili" stranieri sul nostro territorio.

Infine, quanto all'utilità concreta del trapianto giuridico, non è possibile valutare *ex ante* l'impatto del nuovo istituto, saranno il mercato e gli operatori economici a decidere se le società *benefit* rappresentano una risposta adeguata alle esigenze della moderna *social enterprise*.

---

zione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali. Le sue attività mirano a creare un Beneficio – inteso come un impatto positivo – sulle persone con cui interagisce, sulla società e sull'ambiente di cui è parte»).

<sup>(148)</sup> Si pensi in tal caso alle possibili conseguenze quali la nullità della clausola incompatibile con lo scopo egoistico (v. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, cit., p. 28, nt. 56), la nullità della società (MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit., p. 471-473 ss.; FERRI, *Le società*, cit., p. 24; MARASÀ, *Scopi lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile*, cit., p. 197; ID., *Le società*, cit., p. 272-273) o la riqualificazione della fattispecie con conseguente applicazione della disciplina prevista per le associazioni non riconosciute (GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976, p. 74 ss. Sul tema MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, cit., p. 454 ss.; ID., *Scopi lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del Libro V del codice civile*, cit., p. 197; ID., *Le società*, cit., p. 272-273; SANTO-SUOSSO, *Sub art. 2247 c.c.*, cit., p. 15).